L.6
AVVOCATI
Cuzzeri - Bandini
VERONA

Ruolo 99/1925

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE III° per gra=
zia di Dio e per volontà della nazione Re d'Italia.=
La R.Corte d'Appello di Venezia Sez.II° composta de=
gli Ill/mi Sigg.Comm.Toniolo Pier Vittorio Presidente
Cav.Uff.Borgo Antonio Consigliere.=Cav.Uff.Rossi Fran=
cesco Consigliere.=Cav.Uff.Sabbone Antonio Consigliere
Cav;Uff.Pestarino Epifanio Consigliere.=Ha pronuncia=
to la seguente:SENTENZA=nella causa commerciale in
grado d'appello promossa con citazione 6 dicembre 1924
Uff.Giud.Zanetti G.B.del tribunale di Verona = DA =
PORTA ILARIO di Verona col patrocinio dell'Avv.Bassa=
ni di Verona e col proc.e dom.Avv.Cesare Magrini di
Venezia.Attore appellante= CONTRO =CHIOATTO ANTONIO
commerciante di Melara col patrociniodell'Avv.Angelo
Bonomi di Modena e col proc.e dom.Avv.Aldo Bianchi di
Venezia sost.al Prof.Comm.Carnelutti convenuto appel=
lato.= In punto= Riforma sentenza 4 Maggio 1923 del
Tribunale di Verona (int).Causa iscritta a ruolo l'II
Febbraio 1925 Numero 99 assegnata alla Sez.II° di questa Corte
discussa all'Udienza 23 Giugno 1925 dai suddetti pro=
curatori:Il Procuratore dell'appellante:CONCLUDE=Piac=
cia alla Corte Ecc.giudicare:In via principale:Dove=
re il convenuto pagare all'attore la somma di L.9400
con gli interessi del 6% su Lire 9600 o quanto meno

CANCELLERIA
DELLA
R. CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
N. 966 R. Copie
R. Procuratori
Copie Rilasciate N. 2
Esatto L. 28
Venezia il 22.8.25
IL CANCELLIERE
Rossi

su Lire 9400 del 22 Giugno I920.=2°)Ordinarsi la divi=
sione della comunione delle parti relativamanèe all'au=
tomobile Alfa I5/20 H.P. di proprietà dei Sigg.PORta
Ilario e Chioatto Antonio.=3°)Ordinasi la vendita del=
la automobile Alfa di cui il capo precedente con la
delega di un Uff.Giud.del R.Tribunale C.P.di Verona.=
4°)Spese del giudizio di I° e II° grado del giudizio
e dell'operazione di divisione a=carico del convenuto.
In via subordinata:sospeso il giudizio sul merito e
sulle spese,deferirdi al Sig.Porta Ilario giuramento
sulle seguenti circostanze.I°)Io Porta Ilario giuro
e giurando afferma che l'automobile Alfa Romeo acqui=
stata nel I920 da Bulgarelli Gianetto venne compera=
ta per conto della Società che,col patto di euguali
utili e di perdite si era convenuta,fra me e Chioatto
Antonio di Melara.= 2°)Io Porta Ilario giuro e giuran=
do afferma di avere ricevuto da Chioatto Antonio la
somma di L. 7800 in acconto dell'importo maggiore che
egli si era obbligato di versarmi entro il Giugno I920
per raggiungere le Lire I7400 di sua quota sociale.=
Il procuratore dell'appellato= CONCLUDE =Piaccia alla
Corte Ecc.ogni avversaria istanza ed eccezione respin=
ta.=I°)Assolversi Chioatto Antonio da tutte le doman=
de spiegate da Porta Ilario di Verona colla citazione
a ministero Corrado Brussolo della Pretura di Massa

Superiore in data I3 Agosto I92I.=2°)Condannarsi Por= ta Ilario a restituire al convenuto Chioatto Antonio la somma di L.ire 8000 cogli interessi commerciali di/mora.=3)Condannarsi Porta Ilario al pagamento di tutte le spese di causa ed onorari di procuratore ed di avvocato sia di primo che di secondo grado.=_In_via subordinata:Confermarsi la sentenza appellata d=I7 Mag= gio I923 del Tribunale di Verona e condannarsi l'appel= lante Porta Ilario alle spese del presente giudizio b d'appello.= FATTO =Nell'Agosto I92I Porta Ilario con= veniva Chioatto Antonio davanti il Tribunale di Vero= na ed esponeva che un'anno prima (Giugno Luglio I920) aveva comperato in associazione col convenuto un'au= tomobile Alfa per il prezzo di L.34800 spendendo subi= to dopo altre L.3000 per riparazioni.=Che il Chioatto dopo avergli versatò L.7800 non aveva voluto pagare il resto della sua quota sociale.Domandava quindi che il convenuto fosse condannato a pagargli Lire II.I00 con gli interessi del 5% su L.9600 dal 22 Giugno I920,e su L.I500 da 30 Luglio I920.Domandava inoltre che il Tribunale avesse a dichiarare sciolta la comu= nione sulla macchina,ordinando la vendita di questa ultima a ministero di Ufficiale Giudiziario.=Il Tri= bunale mediante una prima sentenza dell'8 Novembre I92I pronunziava in contumacia del convenuto,ammette=

va,le prove orali proposte dall'attore sopra le cir= costanze fondamentali sopra indicate.Non essendo il Chioatto comparso per rispondere all'interrogatorio l'attore riportò la causa alla cognizione del Colle= gio per valersi della norma dell'art.218 C.P.C.ma allora il Chioatto si costituì,ò il Tribunale median= te sentenza IO Marzo II Maggio I922 ammetteva le pro= ve testimoniali proposte dalle due parti sopra i se= guenti capitoli: Per l'attore I°)Che nel Giugno I920 Porta e Chioatto comperarono in sociale una automobi= Alfa per L.34.800.II°)Con l'intesa che sarebbero con= corsi in parti uguali all'esborso del prezzo.III°)Che il Chioatto all'atto dell'acquisto versò a Porta solo Lire 7800 promettendo però di versare il resto di L. 9600 nel seguente lunedì.IV)Che il Porta previo avvi= so al Chioatto dovette fare eseguire sulla macchina delle riparazioni che costarono L.3000.V°)Che il Por= ta il quale commerciava in automobili si era assunto l'incarico di procurare la vendita della macchina,ma non vi potè riuscire.VI°)Che quindi il Porta è credi= tore verso il Chioatto di L.II.IOO.Per il convenuto. I°)Che la macchina di cui si tratta venne comperata non in società fra Porta e Chioatto,ma dal solo Porta; II°)Che il Chioatto intervenne nell'affare soltanto quale mediatore e per favorire il Porta suo cognato,

gli prestò in quell'incontro L.8000 delle quali 7800 servirono a completare il prezzo della macchina e 200 per completare l'importo della mediazione .Torna inu= tile soffermarsi sopra gli incidenti sorti durante gli esami,poichè in proposito le parti non fanno dedu= zione.Riportata la causa alla cognizione del Tribunale questo mediante sentenza 4=I7 Maggio I923 deferiva al Chioatto il giuramento suppletorio sulla seguente formula."Giuro e giurando affermo che l'automobile Al= fa I5/20 H.P. venduta da Bulgarelli non è stata da me comperata in comunione col Porta e che le L.8000 da me consegnate al Porta in quell'occasione non fu= rono da me date per divenire socio in detto acquisto ma a titolo di prestito al Porta stesso„Propose ri= tualmente appello il Porta dicendo la sentenza ingiu= sta e gravatoria per inesatta valutazione delle risul= tanze della prova assunta e domandava che in riforma della sentenza stessa la Corte avesse ad accogliere tutte le istanze da esso appellante proposte in pri= ma sede,col favore delle spese di entrambi i giudizi La causa fu portata a cognizione della Corte nell'u= dienza del 23 Giugno I925 e i procuratori delle due parti spiegarono le conclusioni sopra riferite.DIRIT= TO =Le più importanti fra le deposizioni raccolte ne= gli esami testimoniali sono quella di un commerciante

da Massa Superiore di anni 54 certo Ganzini Provvido indifferentein causa,e quella di una giovane ragioniera presso la S.A.Carozzeri Porta,certa Vianhni Nella.= Il Ganzini,essendo comune conoscente delle due parti ed avendole incontrate a Verona nel giorno in cui abbe luogo l'acquisto,dell'automobile,si accompagnò a loro qhando si recarano al Banco Veronese dove il Porta effettuò il prelievo di Lire2700=che con le L.8000= dategli in quello stesso incontro dal Chioatto servirono per pagare il prezzo della macchina.Solo questo mi dsi ? (Al che non si sa cosa abbia risposto il Dr Chioatto)Risaliti poi tutti sull'automobile,e quindi presente a quanto si deve ritenere anche il Porta,il teste chiese notizie al Chioatto sull'affare concluso,e il Chioattogli rispose che aveva comperato in società col Porta l'automobile sulla quale si trovavano.= Quanto alla teste Vianini,essa,anzitutto dichiarò che, appunto quando la vettura in questione entrò nella Carrozzeria Porta per essere riparata,il Porta Ilario (che,come depose il Dr.Zevi vice presidente della Società,era direttore tecnico dell'azienda)le disse che la macchina era stata da lui comperata in Società col Chioatto.Ma poi questa teste a domanda specifica del procuratore del Chioatto,così rispose:Il valore cintegrale all'automobile in questione figurava nei libri al so=

lo nome della ditta. D'altro conto è annotato un cre=
dito del Porta verso il Chiosatto relativo a causa pen=
dente é risulta[illegible] nel libro 1921. Ora la deposizione
Ganzini prospetta due circostanze che pure in diverso
grado, suffragano lo assunto del Porta: Dissero i primi
giudici che quelle parole del Porta: Solo questo mi
dai ? quando il Chiosatto gli diede le L.8000 sono com=
patibili tanto [illegible] con la ipotesi dell'affare in società quan=
to con quella del prestito. Ma qundo si ricordi che il
Banchiere Zevi (come egli depose) non avrebbe avuto dif=
ficoltà in quel giorno di sovvenire al Porta anche
l'intero prezzo dell'automobile, non è chi non veda
come l'ipotesi del prestito rimanga indebolita. Più
grave poi è l'altra circostanza deposta dal teste Gan=
zini, poichè configura una confessione stragiudiziale
del Chiosatto contraria al di lui principale assunto,
quello cioè che la macchina non fosse stata da lui
comprata in associazione (questa infatti pare la più
esatta definizione del rapporto) col Porta. In ordine
all'efficacia di tale confessione la Corte osserva
che si tratta bensì di confessione fatta al terzo; ma
secondo fu già notato vi è ragione di ritenere che
ad essa fosse presente il Porta. Ciò, ben si comprende
non muta la natura dell'atto che resta sempre confes=
sione stragiudiziale fatta a un terzo, e che non può

quindi formare piena prova. Ma, anche senza rammentare antiche dottrine e principi d'altra legislazione sò= pra queste confessione. Fatte praesente et altera par= te, è la sempre logica che vuole aumentato il valore di questa confessione, la quale sensibilmente si avvi= cina all'ipotesi di quella fatta alla parte, onde il relativo indizio acquista assai di seriatà e di forza. La corte quindi deve riconoscere che la domanda attri= cetrova già un validissimo sostegno nella disposizio= ne di questo testimonio del quale i primi giudici hanno creduto di poter affermare la inattendibilità per motivi che certo non sono fondati. Dimostrarono di non prestargli fede il che non era giustificato trattando= di di un teste che si presenta fornito di presunzioni di società data la sua professione e la sua età, e di un teste contro del quale non venne elevato alcun so= spetto. Forse i primi giudici interpretarono la dispo= sizione di un altro teste (Bulgarelli Alfonso fratel= lo del venditore dell'automobile) nel senso che egli avesse voluto la presenza del Canzini alla Banca Vero= nese. Ma in realtà il teste intese solo dire che alla Banca non era andato nè lui nè il Chioatto, e per di più non era seria nè credibile anche questa sua af= fermazione, imperochè se il Bulgarelli Alfonso dice di non essere andato alla Banca egli non poteva sapere

quali altre persone,oltre a suo fratello e al Porta vi fossero andate.Che se veramente nè il Chioatto nè il Gonzini fossero andati alla Banca il Chioatto non a= vrebbe mancato di farlo risultare,rivolgendo analoga domanda a quei testi che certamente ivi si erano tro= vati:il Bulgarelli Giannetto,cioè,e il Dr.Zevi?Nè con maggior ragione il Tribunale ha creduto di svalutare le dichiarazioni del Chioatto pensando che esse pote= vano essere una semplice cauteria.e,come dice l'appel= lato,la risposta adeguata a una domanda indiscreta.= E invero,ipotesi per ipotesi,le dichiarazioni del Chioat= to ben potevano anche rispondere alla verità,e cioè anzi verosimile in quanto le dichiarazioni stesse seguivano quasi e immediatamente al fatto cui si ri= ferivano,ed erano fatte in presenza di colui al quale avrebbe potuto udirle smentirle se non fossero state vere,poichè contrastavano in quel momento col suo in= teresse in quanto in quel momento l'acquisto della macchina rappresentava la speranza di un buo affare. E passando alla deposizione della Vianini due osser= vazioni farà la Corte per dimostrare che a torto i primi giudici si fondarono sopra di essa per dire qua= si piennmente dimostrato l'assunto del Chioatto di non aver preso parte alla compera dell'automobile. La sentenza impugnata,invero attraverso la testimonian=

za di questa signorina,ha in sostanza applicato a fa=
vore di Chioatto la forma dell'articolo I329 C.C.e 50
Cod.Comm.E non era cosa giudicamente possibile,poichè
il libro del quale parlò questa giovane ragioniera
non era libro del Porta Ilario,ma di quella A.A.Car=
rozzeria Porta della quale il Porta Ilario era a quan=
to consta soltanto il direttore tecnico.Va notato a
questo punto che secondo risulta dal un certificato
della Camera di Commercio di Verona,il Porta Ilario
non ebbe azienda commerciale propria che anteriorman=
te al I9I3 esuccessivamente al I924,cio che conferma
come nel I920 egli altro non fosse che un dipendente
(o forse anche socio) dell'Anonima Carrozzeria Porta.
Di piena prova dunque,non poteva parlarsi.Soltanto si
poteva pensare,ma non più che quale una supposizione
a ciò,che il Porta data la sua posizione in ditta,a=
vesse potuto fare iscrivere a registro quelle annota=
zioni.La quali però potevono avere anche origine da
errori e da fallaci ordini degli amministratori.Fatto
è quest'è la seconda assegnazione che si deve fare
sopra la deposizione della teste Vianini =che a costei
il Porta Ilario aveva detto sin da prencipioche l'au=
tomobile Alfa era stata da lui comperata in società
col cognato Chioatto e in ragione di metà per ciascuno.
E davvero non è comprensibile il perchè la sentenza

del Tribunale abbia trascurato questa parte della deposizione Viaggini.La quale da un lato rendeva incompatibile la ipotesi che il Porta avesse fatto inscrivere sui registri come proprietà della Società Anonima questa automobile che egli andava dicendo di proprietà sociale sua e del Chiosatto.Ed altro lato poneva in essere una dichiarazione che era bensì dichiarazione di parte,ma che per il momento in cui veniva fatta non mancava di un certo valore a favore dello stesso dichiarante.Così è che lo apprezzamento delle due principale deposizioni testimoniali conduce il convicimento della Corte in senso del tutto contrario a quello del Tribunale.Nè,esaminando le altre testimonianze la Corte trova motivi per ritornare su questo suo convincimento.E invero il Chiosatto ha presentato quattro testimoni i quali,per il modo in cui il Chiosatto si comportò ritennerocche egli avesse agito semplicemente da mediatore,dev'essere dato particolare rilievo al fatto che fra questi testimoni vi ha anche il mediatore,il quale soggiunge che la ricevuta egli la rilasciò al Porta.Ora non si potrà disconoscere il valore di queste risultanze e più specialmente dell'ultima,ma non si dovrà dimenticare nemmeno che negli affari si ricorre spesso anche agli infingimenti.Del resto,poichè,il venditore aveva dichia-

Bato sin da prencipio di non voler pagare mediazione, nè il Chiosatto avrebbe potuto forse domandarnè al com= pratore, che egli era cognato, era giusto e conforme alla comune pratica delle vita, che'egli che realmente aveva creato l'affare, se non poteva profittare di ta= le congiuntura come mediatore, avrebbe agito in modo di profittarne diversamente associandosi cio=è al cogna= to, ma nei rapporti col venditore Bulgarelli non aves= se creduto opportuno di smettere la veste del media= tore sino alla portata per assumere quella d'associa= to alla compera, ciò sarebbe spiegazione della ricevu= ta intestata al solo Porta. D'altro conto il Porta, ad= dusse favore del proprio assunto un altro testimonio il banchiere Dr. Zevi, che era anche vicepresidente del= l'Anonima Carrozzeria Porta. Anche a costui il Porta nel momento stesso dell'acquisto dichiarò di aver com= prata la macchina in società col cognato. E ancora si tratta di dichiarazioni di parte; ma sono dichiarazioni che, per il momento in cui furono fatte, e per la perso= nalità a quale erano fatte si presentano estremamente at= tendibili. E invero si tratta di dichiarazioni contem= poranee al fatto cui si riferiscono, quando cioè il men= dacio o l'astuto travisamento del vero, difficilmente avrebbero avuto modo di formarsi nell'animo del Porta anche dovendosi all'uopo da considerare che non si trat=

tava d'affare preparato da lunga mano ma concluso in quello stesso giorno,per non dire in quella stessa o= ra.La persona poi al quale Porta fece tali dichiara= zioni era la ultima alla quale egli avesse potuto na= scondere o travisare la verità,trattandosi non solo di persona seria e di condizione,ma trattandosi di persona la cui stima e benevolenza il Porta aveva tutto l'inte= resse di conservare perchè era il suo superiore nel= l'azienda ov'era impiegato,e perchè era il finanzia= tore dei suoi affari particolari.Sui documenti presen= tati dal Chicotto la Corte osserva che riguardano trat= tative di transazione,dalle quali non par possibile dedurre argomenti utili,per la decisione della causa. Il solo documento che può richiamare l'attenzione del= la Corte è una lettera del Porta al Chicotto in data 2I Agosto I920.Pare che allora a poco più di un mese di distanza dall'acquisto i prezzi dell'automobili fos= sero in ribasso,e il Porta,in sostanza domandava il consenso del Chicotto per vendere la macchina compra= ta in società con la perdita di qualche migliaio di lire.Ma in questa lettera la quota del Chicotto vie= ne indicata non più nella metà,ebbene nel quarto e tale dichiarazione dà motivo al Chicotto per imputare il Porta di mendacio.Ora la Corte,considerando che le Lire 3000 versate dal Chicotto rappresentavano alla -

stanza da vicino il quarto del valore delle macchine
si deve prospettare l'ipotesi che non quella dichia=
razione il Porta, in costanza proponesse la sistemazio=
ne dell'associazione sulla base di una riduzione del=
la quota di comproprietà del Chiostro, proposta non ac=
cettata, e che avrebbe quindi permesso al Porta di do=
mandare all'associato il versamento del residuo dovu=
to=RIASSUMENDO=La prova testimoniale nell'apprezza=
mento delle due deposizioni principali, si risolve net=
tamente e con grande prevalenza a favore del Porta.
In essa, come si è notato un certo elemento di dubbio
sorge dal fatto che la ricevuta del prezzo venne ri
lasciata al Porta ed argomento per altro dubbio, sor=
ge dalla lettera Porta dell'Agosto 1920. Nada Corte
ha già dimostrato che questi dubbi si risolgono facil=
mente a favore del Porta come è giusto lexsia dato
che questa parte è rinunciata a portare del suo assun=
to una prova prevalente. E ciò pur considerando che
era appunto al Porta, come attore che spettava l'one=
re della prova, la Corte, non può trovar dubbiezza nel=
l'affermare che la sentenza del Tribunale non può ri=
manere fermadi deve quindi decidere se sia il caso di
risolvere ben altro la causa in favore del Porta,
anche accogliendo le domande nuove, oppure di ricerca=
re una maggior sicurezza di decisione nel giuramento

suppletorio del Porta stesso. E tutto valutato, la Cor=
te crede giusto addivenire alla prima soluzione. P.Q.
=M.e poichè le spese seguono la soccombenza. LA CORTE=
In riforma della sentenza appellata. I°) Condanna Chioat=
to Antonio a pagare a Porta Ildrio la somma di Lire
10.900 con gli interessi 5% sopra Lire 9.400 dal 22
Giugno 1920; e sopra Lire 1500 dal 30 Luglio 1920.=
II°) Dichiara risolta l'associazione relativa alla au=
tomobile Alfa 15/20 H.P. ed ordina la vendita della
macchina medesima a mezzo di un Ufficiale Giudiziario
del Tribunale di Verona da designarsi dal Presiden=
te del Collegio medesimo. III° Condanna Chioatto Antonio
a rifondere a Porta Ilario le spese del giudizio di
primo e secondo grado che taxa liquidate compensi pro=
fessionali nella somma di Lire 3400 oltre quella per
la presente sentenza e successive comprese quelle per
la vendita della macchina. Venezia 14 Luglio 1925.
F° &. Toniolo F° Borgo esten. F° Rossi F° Saccone F° Per=
stamio Il Cancelliere F° Del Conte=
Pubblicata nei modi di legge del sottoscritto Cancel=
liere all'udienza 28 Luglio 1925 della Corte d'Appel=
lo di Venezia Sezione II°. Il Cancelliere F° Marzoni
Registrata a Venezia 12 Agosto 1925 N° 824 Vol.e Mod. 3
Esatte Lire millecinquecentottantotto (1588) Il Rice=
vitore F° Cavalieri. Questa copia è conforme all'origi=

nale e si spedisce per la parte volta in forma esecu=
tiva a favore della parte appellante Porta Ilario.
In nome di Sua Maestà VITTORIO EMANUELE III° per gra=
zia di Dio e per volontà della Nazione Re D'Italia.
Comandiamo a tutti gli Uscieri (Ufficiali Giudiziari)
che ne siano richiesti, ed a chiunque spatti, di mette=
re ad esecuzione la presente, al ministero pubblico di
darvi la assistenza, a tutti i comandati ed ufficiali
della forza pubblica di concorrervi con essa quando
ne siano legalmente richiesti. Dalla R. Corte d'Appello

Venezia, 17 agosto 1925 f. Pratini Cancelliere
Per autenticazione Venezia, 22 agosto 1925
Il Cancelliere [illegible]



~~[illegible] di dente [illegible] Ore. [illegible]~~
~~za del sig. Porta Ilario commerciante di Verona col~~
~~proc. avv. Emanuele [illegible] con domicilio [illegible] pres=~~
~~so gli ufficiali giudiziari della [illegible] di Vica=~~

R. CORTE DI APPELLO VENEZIA

L.6

NOTIFICA DI SENTENZA E DI PRECETTO MOBILIARE

Ad istanza del Sig.Porta Ilario commerciante di Verona col proc.avv.Emanuele Bassani e con domicilio eletto presso gli ufficiali Giudiziari della R.Pretura di ROVERE io sottoscritto ufficiale giudiziario ho notificato al sig.Antonio Chioatto di OSTIGLIA copia autentica esecutiva della sentenza 14/28 Luglio 1925 N°99/925 della R.Corte d'Appello di Venezia e nel contempo faccio ingiunzione e precetto al Chioatto Antonio di pagare entro 5 giorni da oggi, sotto comminatoria, in difetto, dell'esecuzione forzata mobiliare, le seguenti somme: L.10900, cogli interessi 5% sopra L.9400 da 22 Giugno 1920 e sopra L.1500 da 30 Luglio 1920, capitali liquidati da detta sentenza, L.3400 spese liquidate, L.48 originale sentenza, L.170 avviso sentenza, L.1608 onorario e spesa di registrazione sentenza, L.10 richiesta copia sentenza; L.186 costo tre copie L.10 richiesta e L.390 costo 1a notifica, L.10 richiesta notifica presente oltre le emarginate e le successive occorende, L.39 onorario per stesa precetto, L.20 costo copie precetto e bolli.=

G. Corradi

E per l'effetto di cui sopra - io sottoscritto ufficiale Giud.° addetto alla R. Pretura di Rovere è notificato la retrostesa sentenza della R. Corte d'Appello di Venezia

CORRADI GIOVANNI
Ufficiale Giudiziario
DIRITTI

Atto L.	7	45
Copia "		60
Trasf. 7 Km "	2	40
Bolli 10% "	1	20
Dep.° "		
Testi "		
Spese "	3	
Totale L.	14	65

Diconsi Lire quattordici 65/00

Visto al N. 2102 Rep

Il Cancelliere

CORRADI GIOVANNI Ufficiale Giudiziario

ed il retrostesso precetto per esecu-
zione mobiliare al Sig. ~~Chio~~
Chiovatto Antonio al suo
attuale domicilio e residen-
za in Ostiglia parlan-
do con lo stesso in persona.

Ostiglia li 16 settembre 1925

G. Corradi uff.re

CORRADI GIOVANNI
Ufficiale Giudiziario

[illegible]

Cà di Stefani 13 ottobre 1927

Dichiara il sottoscritto medico chirurgo che il Sig. Rini Antonio fu Giuseppe e fu Diali Santa di anni 59 domiciliato a Cà di Stefani è affetto da postumi di pleurite essudativa sinistra, da catarro gastrico cronico e da diatesi artritica.

Si giudica inabile a lavoro proficuo su carta libera per gli usi consentiti.

Della legge

[illegible]

MUNICIPIO DI CA' DE' STEFANI

Visto per la legalizzazione della firma del Sig. Soldi Dr. Paolo - Medico condotto ed Ufficiale Sanitario di questo Comune. In carta libera per conseguimento di pensione di guerra

13 OTT 1927 19

IL SINDACO
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

[illegible]

COMUNE DI CA' DE' STEFANI CREMONA

CORTE dei CONTI
11 GEN 1928
Segreteria della Sezione Speciale

N°32771

CONCLUSIONI

del Procuratore Generale,rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti sul ricorso depositato il 6 novembre 1926 nella Segreteria della Corte stessa da BINI Antonio,residente in Ca De Stefani (Cremona),avverso il Decreto del Ministero delle Finanze n°375063/30153 in data 22 Luglio 1926,notificato il 28 settembre 1926 ;

Visto il suindicato decreto col quale è stato negato trattamento privilegiato di guerra a Bini Antonio,quale padre di Angelo,militare Deceduto il 14 marzo 1926,perchè egli a questa data non era sessagenario nè risulta assolutamente inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dello articolo 37 lett.a del R.D.12 luglio 1923 n°1491;

Visto il tempestivo ricorso nel quale l'interessato deduce che è inabile al lavoro,come da allegato certificato medico e quindi chiede, previa visita medica,da liquidazione dell'assegno alimentare ;

Visti gli atti;

Considerato anzitutto che essendo il militare deceduto il giorno 14 marzo 1926 e quindi

./.

posteriormente alla pubblicazione del Regio Decreto I2 luglio I923 n°I49I non sono applicabili nel caso le disposizioni transitorie di cui all'articolo 65 4° comma, del citato decreto e articolo 9 del Regio Decreto 28 agosto I924 n°I383 ;

Che peril disposto dell'art.37 let_ tera a del detto Regio Decreto I49I il padre di un militare morto a causa della guerra può aver dirit_ to all'assegno alimentare di guerra quando, concor_ rendo le altre condizioni richieste, egli abbia rag_ giunto l'età di 60 anni oppure risulti affetto da una delle infermità contemplate dalla I° catego_ ria della tabella A del detto Regio Decreto I49I oppure da altre che determinino una assoluta incapa_ cità a qualsiasi proficuo lavoro;

Che nella specie, non si verifica al_ cuna delle dette condizioni in quanto che il ricor_ rente, nato il I8 marzo I868, non era sessagenario alla data di morte del figlio, nè risulta assoluta_ mente inabile a qualsiasi proficuo lavoro;

Che infatti, dalle informazioni delle locali autorità risulta che egli attende con profit_ to al commercio del vino, e inoltre dalla visita eseguita il 2I ottobre I927 dal Collegio Medico Legale, su richiesta dello scrivente, il Bini è risul_

./.

to affetto da lievi esiti di pleurite sinistra e stenosi mitralica compensata,le quali infermità non sono ascrivibili alla I° categoria anzidetta;

Che in ogni modo,al ricorrente, non può spettare l'assegno alimentare anche perchè egli a causa della morte del figlio non ha perduto i necessari mezzi di sussistenza,condizione essenziale questa per il conferimento del diritto all'assegno ;

E i fatti risulta dai documenti che il Rini possiede un fabbricato di notevole valore di cui una parte abitato da lui e il resto affitto a quattro famiglie; è titolare di una rivendita di generi di privativa con un reddito di lire mille circa,ed esercita il commercio del vino con molto guadagno;

Che pertanto il ricorso è privo di giuridico fondamento e va respinto ;

PER QUESTI MOTIVI

il sottoscritto Procuratore Generale,concludendo, chiede che la Corte voglia respingere il ricorso di RINI Antonio .

In pari tempo fa istanza a Sua Eccellenza il Presidente della Sezione Speciale di questa Corte perche voglia fissare l'udienza per la discussio-

./.

posteriormente alla pubblicazione del Regio Decreto I2 luglio I923 n°I49I non sono applicabili nel caso le disposizioni transitorie di cui all'articolo 65 4° comma, del citato decreto e articolo 9 del Regio Decreto 28 agosto I924 n°I383 ;

Che peril disposto dell'art.37 let_ tera a del detto Regio Decreto I49I il padre di un militare morto a causa della guerra può aver dirit_ to all'assegno alimentare di guerra quando, concor_ rendo le altre condizioni richieste, egli abbia rag_ giunto l'età di 60 anni oppure risulti affetto da una delle infermità contemplate dalla I° catego_ ria della tabella A del detto Regio Decreto I49I oppure da altre che determinino una assoluta incapa_ cità a qualsiasi proficuo lavoro;

Che nella specie, non si verifica al_ cuna delle dette condizioni in quanto che il ricor_ rente, nato il I8 marzo I868, non era sessagenario alla data di morte del figlio, nè risulta assoluta_ mente inabile a qualsiasi proficuo lavoro;

Che infatti, dalle informazioni delle locali autorità risulta che egli attende con profit_ to al commercio del vino, e inoltre dalla visita eseguita il 2I ottobre I927 dal Collegio Medico Legale, su richiesta dello scrivente, il Bini è risul_

./.

23

ne del ricorso .

Roma, 26 Dicembre 1927 (Anno VI)

IL PROCURATORE GENERALE

d'Alessandro

IL PRESIDENTE della Sezione Speciale per i ricorsi per pensioni di guerra ;

Vista la suestesa istanza del Signor Procuratore Generale, fissa l'udienza del giorno 11 APR. 1928 4° turno

alle ore 11

per la discussione del ricorso e stabilisce come termine utile, per l'eventuale deposito di atti nella Segreteria, il giorno 1 APR. 1928

Roma li 12 GEN. 1928 (Anno VI)

IL PRESIDENTE

Muggeri

CORTE DEI CONTI

Copia del disteso atto ho in oggi notificato al Sig. Rini Antonio al suo domicilio in Ca de Stefani ivi parlando in persona Tella Ti ha meglio

Ca de Stefani 25 Gennaio 1928 anno VI

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Cerrano

TERRANO BIAGIO - UFFICIALE GIUDIZIARIO

Dara

41361

C O N C L U S I O N I

del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, sul ricorso depositato il 17 ottobre 1927 nella Segreteria della Sezione Speciale della Corte stessa da PIAZZA CAROLINA vedova Piccioni, residente a Binanuova (Cremona), avverso il decreto del Ministero delle Finanze nº 406280/22376 del 25 giugno 1927 =

++++++++++++

Visto il suindicato de = creto col quale si respinge la domanda per conseguimento di capitale in seguito a passaggio a nuove nozze prodotto da Piazza Carolina già provvista di pensione di guerra quale vedova del militare Piccioni Felice nella considera= zione che la domanda stessa venne presentata oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla celebrazione del nuovo matrimonio ;

Visto il tempestivo ri = corso nel quale l'interessata deduce di aver presentato la domanda per conseguimento di ca=

pitale due mesi dopo la celebrazione del ma=
trimonio, come risulta da dichiarazione del
messo comunale ; che se poi essa é pervenuta
al Ministero oltre il termine stabilito, del
ritardo é responsabile soltanto il Municipio
ed ella non puo subire le conseguenze dell'al=
trui colpa ;

Visti gli atti ;

Considerato che per l'ar=
ticolo 1 del Decreto Luogotenenziale 12 no =
vembre 1916 nº 1598 la vedova di un militare
morto in guerra, provvista di pensione di
guerra, se contrae nuovo matrimonio, ha dirit=
tà ad un capitale corrispondente a talune an=
nualita di pensione, purché però si faccia
domanda all'autorita liquidatrice entro il
termine perentorio di novanta giorni dal con=
tratto matrimonio ;

Che tale termine nella spe=
cie non é stato osservato perché mentre, il
nuovo matrimonio della ricorrente é stato ce=
lebrato l'11 febbraio 1922, la domanda di ca=
pitale risulta presentata il 23 maggio 1922 ;

Che, a prescindere che la
presentazione al Municipio della domanda non

interrompe il decorso del termine stabilito per la presentazione della domanda al Ministe= ro, unica autorita competente a riceverla, non esiste alcuna prova ufficiale che la do= manda stessa sia stata presentata al Municipio entro il termine di novanta giorni, né a tal uopo é sufficiente la sola dichiarazione del messo comunale prodotto dalla ricorrente ;

Che pertanto il ricorso é infondato e va respinto . =

PER QUESTI MOTIVI

il sottoscritto Procuratore Generale, con clu= dendo, chiede alla Corte che voglia respingere il ricorso prodotto da Piazza Carolina . =

In pari tempo fa istanza a S.E. il Presidente della Sezione Speciale della Corte stessa perché voglia fissare la udienza per la discussione del ricorso . =

Roma li 28 settembre 1928 = VI°

IL PROCURATORE GENERALE

16

CORTE DEI CONTI

Il Presidente della Sezione Speciale per i ricorsi per pensioni di guerra

Vista la su estesa istanza del Signor Procuratore Generale

Fissa l'udienza del giorno - 5 GEN. 1929 Anno VII alle ore 15 per la discussione del ricorso e stabilisce come termine utile, per l'eventuale deposito di atti nella Segreteria, il giorno 26 DIC. 1928 Anno VII E.F.

ROMA li 6 OTT. 1928 Anno VI E.F.

VI°

IL PRESIDENTE

Muggeri

CORTE DEI CONTI

ATTO DI CITAZIONE

Io sottoscritto [illegible] di Giudizio di la R. Pretura 1° Mand. di Cremona ho citato

Piatta Carolina V. Pinoni

a comparire avanti la Corte dei Conti alla udienza del 5 Gennaio 1929 alle ore 15

[illegible] la citazione stessa nella sua [illegible]

[illegible] Bisannova a mani

con l'espr.

Bisannova li 16 ottobre 1928 anno 6°

Umberto Bossini

fabbricato di cui sopra all'Impresa costituita dai Signori Umberto Ferri, Giuseppe Premoli ed Angiolo Bencini, i quali sottoscrivono il presente atto accettando le condizioni che seguono.

1 La Cooperativa, rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente S.E. Achille Lucci Avv. Generale ~~ff. Gr. Uff. Attilio Lavagna~~ della Cort. di Cassaz. del Regno e del Senato, e dal suo Amministratore Generale Ing. Eugenio Lebrun ~~Delegato Comm. Avv. Tommaso Chiazzese~~ addiviene alla stipula del presente atto in forza di deliberazione, del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile del corrente anno.

Il domicilio legale della Cooperativa è stabilito per tutto quanto concerne il presente atto, in Roma, Piazza Mazzini, presso il cantiere di costruzione (Ufficio di Segreteria) Il domicilio dell'Impresa è stabilito in Roma presso gli Uffici dell' ~~il Sig. Umberto Ferri, Viale del Re n. 47, il quale Signor Ferri~~ Impresa in Via Tirso 90, e l'Ing. Gorbidi s'intenderà il rappresentante legale dell'Impresa a tutti gli effetti di legge.

Il Direttore dei lavori ~~e progettista~~, rappresentante della Cooperativa per tutto ciò che concerne i rapporti tecnici, e il Sig. Ing. Vittorio Ratti ~~Piero Mariotti~~, il di cui domicilio legale è stabilito presso la Cooperativa appaltante. Egli potrà farsi coadiuvare da altre persone; ma la rappresentanza della Cooperativa di fronte all'Impresa sarà a lui esclusivamente rico-

nosciuta.

Art. 3

L'opera è appaltata a forfait, come suol dirsi a chiavi in mano, cioè ultimata in ogni sua parte principale ed accessoria costituente un fabbricato di signorile abitazione secondo quanto è stabilito nell'annesso Capitolato e relativa descrizione dei lavori.

Art. 4

Il prezzo dell'intero appalto è stabilito in ragione di L. ~~124~~ (~~lire centoventiquattro~~) a metro cubo, vuoto per pieno, da misurarsi sulla superficie coperta della costruzione al livello del piano stradale (esclusi ~~cortili~~ la superficie dei cortili), moltiplicata per l'altezza tra il marciapiede e le linee di gronda.

Tale prezzo sarà convertito in cifra globale ~~invariabile~~ calcolata applicandolo alla cubatura dell'edificio collocata nel modo anzidetto sul progetto approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità Governatoriale. con le varianti eventuali nel Capitolato Speciale.

I lavori dovranno essere iniziati in conformità delle disposizioni del Capitolato speciale (art. 13) e proseguiti senza interruzione e con ogni solerzia in modo che la ultimazione del fabbricato avvenga non oltre il ~~7 ottobre 1932~~ 30 luglio 1932 ~~(millenovecentotrentadue)~~ perchè così pattuito.

Art. 5

Il pagamento dei lavori verrà effettuato all'Impresa nel modo che segue:

A) Per una prima parte, e cioè per L. ~~2.700.000,-~~ 2.476.000 (lire duemilionisettecentomila) con versamenti in contanti effettuati dalla Cooperativa in cinque rate uguali, dell'importo di L. ~~540.000~~ 495.200 (lire cinquecentoquarantamila) ciascuna di cui la prima rata scadrà nel quindicesimo giorno successivo a quello in cui verrà fatta constatare dalla Impresa la ultimazione del getto della platea di fondazione in cemento armato della fabbrica.

La seconda rata quando il fabbricato abbia raggiunto la costruzione del terzo solaio.

La terza rata quando il fabbricato sia coperto tanto dal tetto, che dal solaio della terrazza.

La quarta rata quando gli stucchi e gli intonaci siano ultimati dal terzo solaio in su;

La quinta rata quando sia ultimata la fornitura dei serramenti e la collazione in opera dei pavimenti.

B) Per la seconda parte a mezzo di un mutuo fondiario di L. 9.000.000,- (nove milioni) promesso dalla Direzione Generale del Monte dei Paschi con le modalità che saranno specificate al seguente art. 6.

L'Impresa, preso atto che la Cooperativa ha già pagato al Governatorato di Roma la prima rata del prezzo del terreno nella somma di L. 700.000,- circa, si ~~è~~ obbligata di pagare allo stesso Governatorato nella vece della Cooperativa la seconda e la terza rata del terreno stesso in L.700.000,- circa ciascuna, oltre gli interessi decorsi per le rispettive dilazioni, sostituendo così la Cooperativa e sollevandola da ogni molestia e spesa a riguardo.

C) Per una terza parte e precisamente per l'importo di un milione e mezzo con cinque versamenti annui di L. 300.000,- (lire trecentomila) ciascuno, di cui il primo verrà effettuato entro un anno dalla data del verbale di consegna del fabbricato, e gli altri successivamente a distanza di un anno ciascuno.

D) La somma residuale, determinata dal forfait e dagli eventuali lavori e spese extra forfait di carattere generale e interessi mutuari, dedotti gli acconti di cui ai due precedenti paragrafi (a e b) verrà garantita dalla Cooperativa alla Impresa con la accensione di una seconda ipoteca sugli appartamenti, subito dopo quella dell'istituto mutuante e saldata completamente entro cinque anni a partire dalla data del verbale di consegna del fabbricato, salvo quanto disposto al successivo paragrafo (e).

A coprire il detto residuo sono destinati: oltre il milione e mezzo di cui alla lettera c) il provento, riservato all'Impresa, della vendita dei negozi, magazzini, garages etc.; il quale provento in qualunque momento si verifichi (anche durante il corso dei lavori) sarà immediatamente versato all'Impresa, tanto che si tratti di somme percepite a titolo di prenotazione e di acconto, quanto che si tratti di versamenti a saldo.

Le vendite suddette dovranno effettuarsi in pieno accordo fra l'Impresa e la Cooperativa in base a modalità e prezzi che si converranno con separato atto.

E) Qualora le entrate sopradette non bastassero a coprire integralmente nei cinque anni a partire dalla data del verbale di consegna del fabbricato il sopradetto residuo credito dell'Impresa, la Cooperativa ne rilascierà a saldo una cambiale ipotecaria di smobilizzo comprensiva di capitale, interessi e spese a carico della Cooperativa, creata cinque anni dopo dalla data del verbale di consegna del fabbricato, decurtabile di semestre in semestre della quarta parte del suo importo e rinnovabile, previa la detta decurtazione,fino alla sua estinzione.

Dal giorno in cui la Cooperativa avrà preso in consegna

il fabbricato, decorrendo a favore della Impresa gli interessi sulle somme comunque e in qualunque tempo dovutole, in ragione dell'uno per cento in più del tasso ufficiale di sconto della Banca d'Italia.

Art. 6

Circa il mutuo fondiario di cui sopra la Cooperativa dichiara di avere avuto comunicazione della lettera della Direzione Generale del Monte dei Paschi, a mezzo della sede di Roma, con la quale la Direzione Generale predetta ha dichiarato:

" 1°) di avere accolto in via preliminare e di massima e salvi "gli accertamenti tecnici e legali e salvo le successivi appro- "vazioni di massima e definitive dopo che lo Stabile sarà costrui "to la domanda della Cooperativa per la concessione del mutuo, "limitatamente però, al limite del 60 % e così per la somma "massima di L. 9.000.000,- salvo più esatto accertamento del "valore cauzionale dei beni ipotecandi.

" 2°) Avere accolto in linea di massima la richiesta per un "finanziamento provvisorio stabilendo peraltro che tale ope- "razione venga trattata dalla succursale di Roma con i con- "sueti criteri e dietro richiesta delle garanzie, ritenute "più opportune stabilendo altresì per ciò che concerne la som "ministrazione della somma eventualmente concessa che siano

"osservate le seguenti norme:

" a) le somministrazioni dovranno avvenire in rate se-
"mestrali in rapporto a stati di avanzamento dei lavori da
"presentarsi dalla Impresa e controllarsi dall'ufficio tecni-
"co dell'Istituto direttamente od a mezzo di fiduciario, a
"spese della Cooperazione.

" b) Tali somministrazioni non dovranno mai essere supe-
riori agli 8/10 dello importo di ogni stato di avapzamento.

" c) La prima rata di somministrazione dovrà essere fat-
"ta solo a compimento di lavori per un importo almeno pari
"alla differenza fra il costo totale dell'opera e la somma
"da mutuarsi (circa sei milioni).

" d) L'ammontare complessivo delle anticipazioni non
"potrà superare gli 8/10 dell'importo del mutuo ~~xxxxxxxxxxxxx~~
e gli ultimi due decimi dovranno essere corrisposti soltanto
"ad avvenuto collaudo definitivo della costruzione".

Questa nota è stata integralmente comunicata alla Impresa che ne ha accettato il tenore. La Cooperativa ha accusato ricezione alla Direzione del Monte dei Paschi della lettera di cui sopra, dichiarando di accettare quanto a lei si è comunicato con la nota predetta; dichiarando inoltre di prendere atto dell'accoglimento della richiesta di finanziamento provvisorio ed accettare in linea di massima con la riserva

di venire a trattative con l'Ill/mo Sig. Direttore della Sede di Roma per le condizioni intorno al tempo, al modo ed alla misura della somministrazione, anche di accordo colla Impresa costruttrice.

Art. 7

Che difatti subito la Cooperativa ha iniziato tali trattative in concorso colla Impresa e nell'interesse di questa ultima, il che si è reso necessario perchè il Direttore della Succursale di Roma incaricato delle operazioni di finanziamento provvisorie, interpretando ed eseguendo il tenore della nota della Direzione Generale di sopra ricordata dichiara che tale finanziamento avrebbe fatto alla Cooperativa e che avrebbe richiesto l'intervento della Impresa nell'operazione, per impegnare anche questa.

Che successivamente la Direzione della succursale di Roma del Monte dei Paschi ha comunicato alla Cooperativa la nota che qui integralmente si trascrive:

"Abbiamo il pregio di comunicarVi quanto stabilito dal-
"l'On. Deputazione Amministratrice del n. Istituto in merito
"al finanziamento provvisorio richiesto da codesta Spett. Coo-
"perativa".

"a) Somministrazioni, in rapporto a stato di avanzamento

"per un importo massimo di L. 11.000.000.- di lavori in misura "non superiore al 75 % degli importi di ogni stato di avanzamen_ "to in modo che le somministrazioni suddette non possono supera_ "re complessivamente l'importo di L. 8.250.000.-

"b) Inizio delle somministrazioni dopo che da parte dell'Im. "presa sia stato compiuto un importo di lavori per almeno Lire "2.600.000.- oltre alle spese di cantiere ed accessori".

"c) Produzione da parte della Cooperativa di un regolare "contratto di acquisto - debitamente trascritto - del terreno "sul quale dovrà sorgere la costruzione a dimostrazione del- "l'avvenuto pagamento dell'importo del terreno stesso, almeno "fino alla concorrenza di L. 700.000.

"d) Corresponsione del residuo 25 % trattenuto dagli stati "di avanzamento dei lavori, pertanto dopo tre mesi dall'avvenu- "to collaudo ad ogni modo dopo l'accertamento del valore cauzio_ "nale dello Stabile da parte dell'Ufficio Tecnico dello Istitu- "to; con l'avvertenza che per nessuna ragione il finanziamento "provvisorio complessivo dovrà superare la somma concedibile a "mutuo e cioè il 60 % del valore cauzionale stesso, con un mas_ "simo di Lire 9 milioni.

"e) Pagamento - a parte - degli interessi maturati, sul fi- "nanziamento provvisorio come di ogni altra eventuale spesa

"da far carico alla cooperativa;

"f) Consenso scritto della Cooperativa all'accensione di "una ipoteca da parte dell'Istituto, ove questo lo ritenesse ne- "cessaria per una maggiore garanzia dell'operazione".

"Nel pregarvi di prender nota di quanto sopra Vi signifi- "chiamo che l'operazione si svolgerà amministrativamente presso "questa succursale".

Anche questa nota è stata comunicata all'Impresa la qua- le dichiara di accettarne il tenore.

Art. 8

Per l'effetto dello articolo precedente la Cooperativa si obbliga di intervenire presso il Monte dei Paschi, affinchè sia reso possibile il finanziamento provvisorio le cui modalità sono state fissate con la Direzione della Succursale di Roma, ~~in concorso con l'Impresa~~ e di prestare la garanzia ipotecaria; qualora l'Istituto sovventore lo richiedesse per maggiore garanzia.

Con che resta chiarito che per quanto riflette tale finanziamento, la Cooperativa gestisce per la Impresa, e presta il suo nome e la sua opera affinchè l'Impresa possa ottenere il finanziamento congruo che ha formato oggetto delle trattative fra le Parti, e che è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'Istituto anticipatore sia il Monte dei Paschi di modo che il mutuo fondiario e queste anticipazioni costituiscano, anche per l'Istituto, una sola operazione; o le somme anticipate a questo titolo costituiscono anticipazioni del mutuo fondiario;

b) che tutte le spese e gli aggravi di qualunque genere per la costituzione e cancellazione della eventuale ipoteca che potesse richiedere il Monte dei Paschi, ogni interesse, ed in genere qualunque aggravio sia a carico della Impresa, per modo che la Cooperativa non abbia a compiere pagamenti di sorta, per nessuna ragione, e non possa avere alcun onere per questo finanziamento;

c) che qualora la iscrizione ipotecaria costituita per tale anticipazione possa essere utilizzata dalla Cooperativa per la costituzione definitiva del mutuo fondiario, in modo che essa non abbia per ciò altre spese, si conviene che le spese tutte per la iscrizione siano a carico della Cooperativa per metà delle spese che Essa ha risparmiato.

Art. 9

Si conviene tra le Parti che il presente serve anche come verbale di consegna del terreno all'Impresa. E per quanto riguarda il termine in cui il fabbricato deve essere ultimato (~~7 ottobre 1932~~) si fa espresso richiamo agli art. 14.15.16.17

del Capitolato Speciale di appalto, che riguardano l'obbligo dell'Impresa di costruire il fabbricato nel termine massimo anzidetto; le norme per il collaudo e la consegna e le sanzioni per il caso di ritardo.

Art. 10

Per tutto quanto non esplicitamente convenuto nel presente contratto, negli annessi Capitolato e descrizione dei lavori e disegni di Progetto, le parti si rimettono alle disposizioni del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori nel Comune di Roma.

Art. 11

Ogni controversia che non fosse composta all'atto della presentazione del collaudo definitivo verrà deferita al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, dei quali uno scelto dalla Cooperativa, uno dall'Impresa ed il terzo dai due suddetti arbitri di comune accordo.

La domanda dell'arbitrato, insieme ai quesiti proposti dalla parte che se ne fa iniziatrice, dovrà essere notificata all'altra parte per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che ha fatto domanda per l'arbitrato deve anticipare le spese del giudizio nella somma e nel termine stabilito dal Presidente del Collegio arbitrale, restando all'altra parte sal-

vo il diritto di provvedere essa in difetto, riassumendo il giu-
dizio.

La parte, cui viene notificata la domanda di arbitrato de-
ve provvedere alla nomina del proprio arbitro ed alla specifica-
zione eventuale dei proprii quesiti nel termine di giorni dieci
dalla data della domanda di cui sopra.

Art. 12

Tutte le spese di scrittura, bollo e registrazione del pre-
sente contratto sono a carico della Cooperativa Appaltante.

Roma, lì 26 Luglio 1930, Anno VIII°

f.to A. Lavagna
" Tommaso Chiazzese - Cons. Deleg.
" Angiolo Bencini
" Umberto Ferri
" Giuseppe Premoli

N. 1530

Registrato a Roma li 26 Luglio 1930 Anno VIII All'Ufficio Atti

Privati Vol. 373

Esatte Lire Dieci e cent. Dieci

IL PROCURATORE

F.to illeggibile

vo il diritto di provvedere essa in difetto, riassumendo il giudizio.

La parte, cui viene notificata la domanda di arbitrato deve provvedere alla nomina del proprio arbitro ed alla specificazione eventuale dei proprii quesiti nel termine di giorni dieci dalla data della domanda di cui sopra.

Art. 12

Tutte le spese di scrittura, bollo e registrazione del presente contratto sono a carico della Cooperativa Appaltante.

Roma, lì 26 Luglio 1930, Anno VIII°

f.to A. Lavagna
" Tommaso Chiazzese - Cons. Deleg.
" Angiolo Bencini
" Umberto Ferri
" Giuseppe Premoli

N. 1530

Registrato a Roma lì 26 Luglio 1930 Anno VIII All'Ufficio Atti Privati Vol. 373

Esatte Lire Dieci e cent. Dieci

IL PROCURATORE

F.to illeggibile

STUDIO NOTARILE
Dott. GIUSEPPE RAVASIO
Dott. ATTILIO RAIMONDI
MILANO 2/ - Piazza Crispi, 3
Telefono: 8[illegible]

N.8246 rep.= N.5348 Racc =

INVENTARIO DI TUTELA E DI EREDITA' BENEFICIATA

Vittorio Emanuele III°

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Milano, addì 8 - otto- giugno 1933 - millenovecento-trentatrè - XI° - undecimo - in Piazza Crispi tre-3- alle ore quattordici e minuti trenta -

Avanti di me Dott. GIUSEPPE RAVASIO notaio alla residenza di Saronno, inscritto nel collegio notarile di Milano, ed alla contemporanea presenza dei testi noti idonei e richiesti da me scelti a norma dell'articolo 282 del codice civile, signori :

I) ZANZI DR. EZECHIELE fu Luigi, nato e domiciliato a Varese, notaio -

2) RAIMONDI Dr. ATTILIO di Antonio, nato a Firenze e domiciliato a Milano, notaio -

Sono presenti :

I) Il sign. Comm. LUIGI DALAI fu Luigi, nato a Verola Vecchia e domiciliato a Milano, via Nino Bixio 56 -cinquantasei-, nella sua qualità di tutore dei minorenni ZANETTI LAURA e GOFFREDO fu Avv.Gian Luca, nati e domiciliati a Milano -

2) Il protutore dei minorenni stessi signor Prof. ALFREDO GALLETTI fu Emilio,nato a Cremona e domici-

liato a Bologna.

3) i signori ZANETTI GINEVRA-AGNESE, STEFANO, DOMENICA-GIUSEPPA, e MATILDE fratello e sorelle fu Avv. Gian-Luca, nate e domiciliate a Milano, a quest'atto intervenienti a sensi dell'art. 868 cod. di procedura civile -

persone tutte della cui identità personale io notaio sono personalmente certo, le quali premettono e mi richiedono di far constare di quanto segue :

= S I P R E M E T T E =

Il giorno 9 -nove- marzo 1933 -millenovecentotrentatrè, è morta in Udine, la minorenne ZANETTI SABINA fu Avv. Gian-Luca, nata a Milano il 15 -quindici- agosto 1916 -millenovecentosedici-, e domiciliata a Milano, orfana anche di madre, e lasciando a succederle per legge, le sorelle e i fratelli ZANETTI GINEVRA-AGNESE, STEFANO, DOMENICA-GIUSEPPA, e MATILDE maggiorenni, e LAURA e GOFFREDO minorenni, tutti nati e domiciliati a Milano =

Con atto 11 -undici- maggio 1933 -millenovecentotrentatrè - il tutore delle minorenni, Ing. Comm. Luigi Dalai, dichiarava avanti il sign. Cancelliere della R.Pretura di Milano, di accettare nell'interesse delle minorenni stesse, l'eredità lasciata dalla defunta, con beneficio d'inventario;

e con provvedimento 11 - undici - maggio 1933 -mil= lenovecentotrentatrè - l'Ill.mo signor Pretore di Milano delegava me notaio per la formazione dell'in ventario ; detto provvedimento si allega in copia autentica sub.A dispensandomi tutti i presenti dal darne loro lettura.

Procedendosi pertanto all'inventario dell'eredità lasciata dalla defunta minorenne ZANETTI SABINA fu Avv. Gian Luca,

= si dà atto =

che il patrimonio lasciato dalla stessa è costi= tuito dalla quota di un settimo della sostanza indi= visamente già spettante ai fratelli e sorelle Zanet= ti figli dell'avv. Gian Luca defunto,

e precisamente:

I°) - BENI IMMOBILI :

a) Comune di Angiari : Fondo Teze: in mappa di det to Comune (Sezione unica) al Foglio X ai mappali n. 13, 14, 17 a, 90, 91, 92, 96 a, di Ett.17.28.03 = Rendita £.1661,58 (pari a campi Veronesi 57 e 5/10).

b) Comune di Angiari: porzione del fondo denomina= to Mezzana, in mappa di detto Comune Sezione Unica al foglio XIII° ai mappali n.54 e 73 di Ett.7.88.94= Rendita £.1009,85 (pari a campi Veronesi 26).-.

c) Comune di Legnago: porzione del fondo denomina=

to Mezzana, in mappa di detto Comune alla Sezione C, foglio I ai mappali n 7, 8, 9, I0, II, I2, I3, I4, I5, I6, I7, 6I, 62, 64 di Ett. 29.57.66 Rendita £ire 4I06,88 (pari a campi veronesi 98 e 6/I0)-.

= d) Comune di Cerea: fondo denominato Cadabese; in mappa di detto Comune alla Sezione B, foglio X ai mappali n. 77, 86, I44, I45, II3, II5, II9, I20 ; alla Sezione D foglio II° mappale 85; alla Sezione D foglio III mappali n.3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29 = di complessivi Ett. I7.93.29 (pari a campi veronesi 59 e 7/I0) Rendita £ire 2236,43.=.

=e) Comune di Sanguinetto: ~~Fondo~~ Fondo denominato Campaiaro = in mappa di detto Comune, sezione unica, foglio XV° ai mappali 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13,14, 41, 42, 43, 50, 51 di Ett. 21.19.29 (pari a Campi Veronesi 70 e 5/I0) Rendita £. 2505,99=.

=f) Comune di Sanguinetto: Fondo denominato Baroncina in mappa di detto Comune, alla sezione unica =Foglio I° ai mappali 39, 40, 79; foglio V° ai mappali 18,19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4I, 66, 87 di Ettari 2I.48.26 (pari a campi veronesi 7I e 5/I0) Rendita £ire 2457,57.=.

g) Comune di Concamarise: fondo denominato Casamento, alla sezione unica foglio V° ai mappali n.2,5,7, 6, 36, 37, di Ett. I9.67.39 (pari a campi Veronesi

65,5/IO) Rendita £ire 1254,75 = f e fabbricato urba= no al foglio V° numero di mappa 1° col reddito di £ire 53,26 di piani 2 vani 4 -

II°=) SI DA'ATTO INOLTRE:

che nella successione di cui si tratta non sono caduti nè denaro, nè titoli, nè effetti mobili salvo la somma di £ire 64.772 (sessantaquattromilasette= centosettantadue) spettante quanto un settimo alla defunta, e portata da un libretto al portatore pres= so il Credito Italiano individuato col numero 8639 (ottomilaseicentosessantanove) e coll'indicazione Comm. Dalai Luigi conto parcelle Zanetti; in quanto il de= nato ed i titoli caduti nella successione dell'avv. Gian-Luca Zanetti sono stati alienati ed usati per il pagamento delle passività dei legati relativi co= gli immobili e i mobili erano stati lasciati per te= stamento ai figli maschi.

III°) Si dà pure atto che nella successione è ca= duta la quota di un settimo, negli oggetti d'oro e preziosi elencati nell'allegato al presente atto sub.B, che viene letto ai presenti tutti alla pre= senza dei testimoni.

E' presente a questo punto il sign.VILLANI CARLO di Angelo,nato a Tromello (Pavia) e domiciliato a Milano,via S.Antonio tre - perito da me scelto per

la stima dei detti preziosi ed oggetti d'oro,e da me conosciuto personalmente.- Allo stesso previa grave e seria ammonizione sull'importanza morale e giuridica del giuramento sul vincolo che i credenti con esso contraggono immanzi a Dio,sulle pene sancite dalla legge ai testi falsi e reticenti, e sull'obbligo di dire la verità, deferisco il giuramento che egli presta ripetendo le parole: "Giuro di adempiere fedelmente l'ufficio commessomi al solo scopo di far conoscere la verità."

Dopo di che egli mi dichiara che il vero e reale valore degli oggetti d'oro e preziosi, è quello indicato nell'allegato A al presente atto accanto alla descrizione dei singoli oggetti, formando così un valore totale complessivo di italiane lire 30.415= (trentamilaquattrocentoquindici).=.

IV°) Si dà atto che per quanto ha riguardo alle passività, risulta dagli inventari di tutela redatti in occasione della morte dell'ad compianto Avv. Gian-Luca Zanetti, e della successiva decurtazione di biti, che al momento della morte della bambina Zanetti Sabina, costei era debitrice, quale coerede del suddetto delle seguenti somme :

a) <u>quota di un settimo</u> in debito di complessive Lire 55.000 (cinquantacinquemila) verso la Manifattura

di Legnano - con scadenza al 22 -ventidue- agosto 1933 - millenovecentotrentatrè-

b) quota di un settimo in debito d'imposta accertata dall'Ufficio Imposte di Milano = Ricchezza Mobile= per speculazione in compravendita di terreni; prorogata nel pagamento, e di cui residuano tutt'ora a pagarsi £ire 23.750 (ventitremilasettecentocinquanta).

c) quota di un settimo in imposta accertata dall'Ufficio Imposte di Milano = Ricchezza Mobile= Redditi Industriali = e di cui residuano tutt'ora a pagarsi £ire 5.478 (cinquemilaquattrocentosettantotto).=.

d) Si dà atto inoltre che per spese di ultima malattia e spese funerarie l'eredità della bimba Sabina Zanetti è gravata di una passività per complessive £ire 8.857 (ottomilaottocentocinquantasette).=.

V°) Si dà inoltre atto che la Signorina Sabina Zanetti era usufruttuaria per la quota di un settimo nella proprietà immobiliare caduta nella successione del signor Avv. Gian-Luca Zanetti; cessando il suo usufrutto, il godimento dei beni medesimi si divide pro quota a favore dei suoi fratelli e sorelle.=.

== A questo punto non risultando esservi altro da inventariare viene chiuso il presente verbale alle ore diciotto.

E richiesto io notaio ricevo questo atto scritto

da mano fida e da me letto alla presenza dei testimoni ai comparenti i quali a mia domanda lo dichiarano in tutto conforme all'espressami sua volontà ed all'esposto in segno di conferma ed approvazione meco sottoscrivendosi.

Occupa due fogli affogliati e questo terzo per due facciate intere e poche linee della terza facciata.-

f°) Luigi Dalai

" Alfredo Galletti

" Ginevra Zanetti

" Stefano Zanetti

" Domenica detta Mina Zanetti

" Matilde Zanetti

" Carlo Villani

" Dott.Ezechiele Zanzi teste

" Attilio Raimondi teste

" Giuseppe Ravasio notaio

A L L E G A T O = A =

al rogito N° 8246/5348 Rep.Dott.Giuseppe Ravasio.=.

Milano, 11 Maggio 1933=XI°=

Ill.mo sign.Pretore di Milano.

Il sottoscritto nella sua qualità di tutore dei minori Laura e Goffredo Zanetti chiede alla S.V.Ill.ma

la nomina del notaio per l'erezione dell'inventario dell'eredità abbandonata dalla compianta Sabina Zanetti fu Avv.Gianluca, sorella germana dei minori, deceduta in Udine il 9 Marzo 1933=, eredità della quale il sottoscritto ha fatto accettazione con beneficio d'inventario con atto 11 maggio 1933=XI°= davanti al Cancelliere di questa Pretura.

Il sottoscritto propone come notaio il Dr.Giuseppe Ravasio notaio in Milano Piazza Crispi tre -

Ossequi. fto: Luigi Dalai - domiciliato in Milano via Nino Bixio 56 - presso se stesso.

Il Pretore di Milano

letto il ricorso - Visto l'art. 866 Cod. Proc. Civ.

C o m m e t t e

la formazione dell'inventario al Notaio designato, dott. Giuseppe Ravasio di qui.

Milano, 11 maggio 1933 -

Il Pretore: Fto : Clemente

Il Cancelliere: Fto Calamari.

====

Copia conforme all'originale.

Milano, li 12 Mag. 1933 - Anno XI° -

Il Cancelliere

f°) Vitale.

A L L E G A T O = B =

al rogito N. 8246/5348 Rep. Dott. Giuseppe Ravasio.=.

==========

INVENTARIO GIOIELLI

Orologio Longines signora d'oro verde con catena oro.....	£.	700.==
Orologio d'oro Longines uomo.....	"	350.==
Orologio argento signora.....	"	15.==
Crocetta d'oro 12 K.....	"	10.==
Un paio orecchini oro e lava.....	"	25.==
Un orecchino oro e smalto.....	"	20.==
2 collane oro filigrana 12 K.....	"	80.==
Medaglione oro e pietra nera rotto...	"	10.==
Passantino oro con cordone nero.....	"	10.==
Bottoncino, davanti granata a rosetta.....	"	100.==
Moneta oro da 5 lire.....	"	15.==
2 cucchiaini argento dorato.....	"	20.==
Medaglia d'oro corse.....	"	150.==
Ciondolo d'oro con pietra nera.....	"	20.==
Un paio gemelli oro con brillanti....	"	230.==
Una perlina montata su griffa rotta, montatura.....	"	15.==
Braccialettino oro rotto.....	"	25.==
Un speazo con vetro.....	"	8.==

Un anello con solitaire a sghembo.....£. 2.000.==

Un anello con brillante perle..... " 2.000.==

" " a trifoglio zaffiri e brillan=
tini..... " 200.==

" " a pavé e zaffiri e brillantini." 350.==

" " rivière 2 brillanti e smeraldo " 3.000.==

" " quadrangolare carré con 4 bril=
lantini..... " 1.000.==

" " rubino e dieci brillantini... " 1.500.==

" " rotondo con diamante grande...
(fiamminga)..... " 125.==

Un pavé con smeraldo e 9 brillantini.... " 800.==

Un anello a sghembo 5 fiammighe..... " 100.==

Un anello con cammeo fondo nero..... " 75.==

Un anello anellino a griffe con fiamminga" 35.==

Un anello ovale con smalto nero e rosa
centro..... " 65.==

5 fedi di cui quattro oro..... " 150/==

Un anello con cammeo grande (uomo)..... " 130.== 1

Un anello senza pietra..... " 20.==

Un anello a cestino con zaffiro e roset=
tina..... " 1.000.==

Un anello fantasia con 2 smeraldini,e
brillanti a rosa..... " 300.==

Un ferma anello..... " 8.==

Una spilla uomo con cammeo.....£. 30.==

Una spilla pietra rossa e 2 brillantini." 130.==

Un broche perline e brillantini....." 150.==

Un barrette rose e zaffiri carè....." 350.==

Una borsetta argento a maglia....." 15.==

Una catena oro da signora formato A-B..." 350.==

Una catena oro giallo con perline....." 375.==

Una collana perle....." 3800/==

Una cintura argento massiccio....." 150/==

Un ciondolo oro con cammeo....." 100.== 12

Un paio gemelli iniziali smalto....." 140.==

Un paio gemelli oro ovali bordino inciso" 80.==

Una fornitura bottoni con zaffiri capuchon 300.==

Un paio bottoni argento....." 5.==

Due matite oro con legno....." 40.==

Una penna stilografica....." 20.==

Una matita rotta....." 8.==

Un orologio con catena ciondolo per uomo" 600.==

Un orologio Longines piccolo con catena

(per signora)....." 500.==

Un orologio da polso con cinturino pelle." 200.==

Un cronometro con soneria e catena....." 900.==

Un bracciletto zaffiri,e smalto capuchon" 170.==

Un bracciale alla schiava cesellato cin-

que brillantini....." 700.==

Un bracciale massiccio a cesello.....£. 400.==

Un bracciale tessuto con stemma....." 700.==

Un bracciale schiava liscio scan.data...." 275.==

Un bracciale schiava tondo centro rosa.." 275.==

Un bracciale a maglia marina piccolo...." 130.==

Un bracciale smontabile formato barrette" 2300.==

Un bracciale a catena con centro brillan-
tino e zaffiro....." 700.==

Un bracciale fascia alto con mezzo perle
centro smalto....." 400.==

Un orologio a bracciale estensibile...." 130.==

Una spilla oro massiccio e brillanti
(aquila)....." 400.==

Un barrette formato A-S saffiro capuchon" 40.==

Un nourice a chiodo con diamantini....." 40.==

Una fibbia ireos con brillantini....." 130/==

Un broche lava Garibaldi....." 30.==

Un forma cappelli oro....." 60.==

Una barrette argento....." 5.==

Una spilla centro brillantino con cerchiet-
ti smalto neri....." 140.==

Uno spillone cappello (mutilato)....." 5.==

Una molletta con smalto (guasta)....." 10.==

Una spilla uomo argento (pietra falsa?)" 1.==

Un anello oro figaro con smalto....." 25.==

In totale diecinsi oggi d'oro e preziosi per un valore complessivo di italiane Lire 30.415 (trentamilaquattrocentoquindici).=.

f°) Luigi Dalai

" Alfredo Galletti

" Ginevra Zanetti

" Stefano Zanetti

" Domenica detta Nina Zanetti

" Matilde Zanetti

" Carlo Villani

" Dott. Ezechiele Zanni teste

" Attilio Raimondi teste

" Giuseppe Ravasio notaio.

(I adde: "Un anello con cammeo bianco piccolo £.30.=".

(2 adde:"Una catena oro uomo £. 45.==".

(3 adde: "Un bracciale a maglia marina grosso £.350.=".

REGISTRATO A SARONNO LI I4 GIUGNO I933 = ANNO XI=

AL N. 927 MOD. I° VOL. 63 CON LIRE 40,60

IL PROCURATORE F° MAGNETTI

E'copia conforme all'originale munito delle prescritte firme. Si rilascia per uso fiscale.

Milano, venti giugno millenovecento trentatre, anno XI.

Giuseppe Ravario notaio

RAMA SIO GIUSEPPE FU PIETRO NOTAIO IN SARCHIO



Avv. EMILIO CALDARA
Avv. MARIA CALDARA
PROCURATORI
MILANO (114) Telef. 50.653
Via Priv. Siracusa N. 3

Eccell.ma CORTE di CASSAZIONE Penale

ROMA

M O T I V I

per MEGALI CARLO fu Francesco sulla dichiarazione di ricorso dallo stesso

avverso

la sentenza 3 dicembre 1935 -XIV- del R°.Tribunale di Milano che lo condannava a L.500 di multa e accessorî per il reato di cui all'art.515 Cod.Pen.-

=======

I.) Violazione dell'art.515 Cod.Pen.in relazione all'art.40 stesso Codice e all'art.4 Disp.Gen. sulla interpretazione e applicazione delle leggi, in quanto la sentenza denunciata ha ritenuto in confronto del Megali un reato fuori dei termini in cui è previsto dall'art.515 e mentre nessuna azione od omissione del Megali è stata la causa del preteso evento dannoso o della sua possibilità.

La sentenza denunciata ammette in fatto,e ripete nella motivazione di diritto,che sopra le bottigliette di " Cedretta " era un cartello che ne palesava il nome e la qualità a chiunque si presentasse al chiosco del Megali. Ma ha ritenuto che " non rilevano le apparenze ",precisando : " Che vi " siano cartelli,che la cosa si rilevi ictu oculi

" diversa dalla pattuita, non rileva agli effetti
" dell'art. 515, perchè esso vieta anche la possibi=
" lità del danno ".

Qui sono, attraverso una petizione di princi=
pio, due inesattezze giuridiche.

Anzitutto non si può dire pattuita una merce quando il venditore ha dato quella che ictu oculi il compratore ha rilevato diversa da quella che a=vrebbe eventualmente richiesta. In secondo luogo, il venditore non ha commessa alcuna omissione ed an=zi con la sua azione (affissione del cartello alla merce) ha eliminata la possibilità dell'evento dan=noso. La pattuizione formale - fu autorevolmente giudicato - può essere sostituita negli scambi af=frettati di un banco di vendita dal fatto della ri=chiesta e della immediata consegna della merce ; ma ancor meglio in questi scambi affrettati il vendi=tore ha provveduto alla correttezza delle pattui=zioni con un vistoso cartello da cui il compratore apprende ictu oculi la qualità della merce offerta.

=======

II.° - Violazione, sotto altro riflesso, dell'ar=ticolo 515 in relazione agli articoli 40 e 43 del Cod. Pen., in quanto la sentenza denunciata ha rite=nuto la sussistenza del delitto senza che ne con=

corresse l'elemento psicologico.

A questo proposito la sentenza del Tribunale motiva in diritto : " Non rileva il prezzo,non ri= " levano le apparenze ; che rileva unicamente è la " diversità tra la cosa pattuita e quella data ".

C'è sempre la stessa petizione di principio : la premessa di una pattuizione che dovrebbe essere la conclusione e come tale in fatto è esclusa. Ma c'è sopratutto l'esclusione di ogni elemento inten= zionale del delitto.

Qualunque sia l'opinione circa il concorso di un particolare inganno per ritenere la sussistenza del reato di cui all'art.515 Cod.pen.,questo è sem= pre ritenuto dal legislatore " Frode nell'esercizio del commercio " ; e non vi può essere frode senza un frodatore e un frodato. Si può desumere l'ele= mento intenzionale dal comportamento dall'agente : come (per ricordare a noi qualche insegnamento di questa Corte Suprema)nel caso che egli non si sia peritato di affermare che la merce venduta era di una determinata marca mentre era di qualità diversa,nel caso di sostituzione di un prodotto similare che può essere facilmente scambiato,nel caso che si sia ven= duto per un altro un liquore (Fernet Branca) "mali= ziosamente contenuto in una bottiglia originale" ecc.

ecc. Ma, se ben può il Magistrato anche desumere e argomentare l'elemento intenzionale, non può in un delitto di frode escluderlo e affermare che il delitto consiste unicamente nella sua materialità ; e ciò tanto meno quando - come nella specie - lo stesso Magistrato ha ritenuto in fatto che l'agente aveva con un cartello ben leggibile dichiarata la qualità della merce che egli vendeva. Anche nella ipotesi che questa "azione" non fosse stata sufficiente ad impedire l'evento dannoso (e non lo sarebbe mai stata per un agente provocatore), essa è almeno sufficiente ad escludere l'intenzione di frodare.

Per questi motivi, e con riserva di presentarne altri, il sottoscritto difensore chiede che la denunciata sentenza 3 dicembre 1935 -XIV- del R°. Tribunale di Milano venga cassata senza rinvio.

Milano, 4 gennaio 1936 -XIV-

Antonio Cattani

Avv. EMILIO CALDARA
Avv. MARIA CALDARA
PROCURATORI
MILANO (114) Telef. 50.653
Via Priv. Siracusa N. 3

R.TRIBUNALE DI ROMA

NOTE AGGIUNTE

alla Comparsa conclusionale

per la SOC.AN.GESTIONI TRIBUTARIE (avv.ti Troise, Bonomi e Caldara)

contro

Eredi di LAMBERTO CIOCIARELLI (avv.ti Chia e Turchetti).

Premesso che l'avversario nella sua "premessa" commette un grosso errore quando scrive che noi abbiamo ottenuto un nuovo Decreto Presidenziale di sequestro conservativo,poichè risulta ben chiaro dagli atti che noi abbiamo soltanto rinnovata la notifica del sequestro e dell'iniziale Decreto del Presidente ;

Ritenuto in fatto quanto da noi è dimostrato in causa e riservato quanto risulterà dall'istruttoria penale in corso e dalla eventuale prova orale,mentre arbitrarie e ingiuriose sono le affermazioni che gli avversari continuano a ripetere,nonostante le smentite e le confutazioni loro opposte con i documenti da noi prodotti ;

Preso atto che in questa sede,anche per l'incontro di volontà delle parti,si discute unica-

mente della sequestrabilità delle somme di cui è caso ;

Si osserva in diritto, sulle argomentazioni della Comparsa conclusionale avversaria e della Postilla, quanto segue :

Il nostro contraddittore non si accorge che appoggia in pieno la tesi da noi sostenuta quando, per dimostrare che sono perfettamente individuati i beneficiari della Polizza invoca proprio la disposizione dell'art.830 del Codice civile che contempla la individuazione dell'erede. Con ciò ammette niente di meno che la persona del beneficiario non è individuata al momento del contratto di assicurazione, ma lo diviene unicamente in quanto risulta erede al momento dell'aperta successione. La nostra tesi esattamente: Noi, infatti, non abbiamo mai detto - come vuol farci dire l'avversario - "che i beneficiari sono eredi e in quanto tali sono tenuti a pagare i debiti del defunto". Abbiamo, invece, detto e diciamo : che nel caso concreto i beneficiari non sono individuati, e quindi giuridicamente non esistono, se non quando acquistano e per il fatto che acquistano il titolo di erede. Non è il beneficiario individuato che - nei casi della dottrina e della giurisprudenza invo-

cata avversariamente - essendo o non essendo successi= bile al momento in cui gli viene contrattualmente co= stituito il beneficio, diventa poi anche erede e ha diritto di scindere le due qualità e i due titoli. Qui è l'erede che diventa beneficiario in quanto ere= de e non può scindere il titolo unico, per cui è ere= de e beneficiario ad un tempo. E qui torna a propo= sito appunto la disposizione della legge sulle as= sicurazioni (I). L'art.5 del R.D.L.29 aprile 1923 N.966 dispone infatti : "Le somme dovute agli aventi "diritto per effetto di contratti di assicurazione "sulla vita non possono essere assoggettate a pigno= "ramento o sequestro, salvo le disposizioni dell'art. "453 del Codice di Commercio". Dei convenuti - tran= ne forse la moglie - nessuno per effetto del contrat= to di assicurazione è un avente diritto alle somme sequestrate perchè fino alla morte dell'assicurato ciascuno di essi poteva esserne escluso persino per un atto di ultima volontà dell'assicurato stesso.

(I) Notiamo che erroneamente l'avversario cita l'art.19 della Legge 4 aprile 1912. L'intera materia di questa è stata di nuovo regolata e quindi la legge abrogata (art.5 delle Preleggi o del nuovo Cod.Civ.) dal R.D.L. 29/4/1923 N. 966 convertito poi nella Legge 17/4/1925 N.473.

Solo per effetto della successione sono divenuti tutti degli aventi diritto a quelle somme, e quindi quali eredi e continuatori della persona del defunto.

Effetto del contratto di assicurazione, oggettivamente e nel pensiero dell'assicurato, era quello di costituire un asse ereditario.

Ancora a proposito dell'art.5 del R.D.L.29 aprile 1923 notiamo che, per la lettera e lo spirito di esso, non si tratta che di una applicazione dell'art.453 Cod.di comm.; valgono quindi le nostre argomentazioni scritte nella Comparsa conclusionale. E sempre in ordine alle due disposizioni coordinate, proponiamo per scrupolo di difesa una subordinata. Infatti, anche nella denegata ipotesi che si trattasse di "altra persona" e di beneficiari come tali e non come eredi, rimarrebbe sempre a vedere se il contratto di assicurazione era fatto in frode dei creditori e più particolarmente della Soc. An. Gestioni Tributarie. A tale oggetto dovranno rispondere le risultanze del procedimento penale in corso e della eventuale prova orale dedotta hinc inde nella causa di merito, ora per giudicato della Corte di Milano tenuta in sospeso. Perciò in nessun caso il sequestro potrebbe essere revocato.

Milano, 25 ottobre 1939 XVII°.

Avv. EMILIO CALDARA
Avv. MARIA CALDARA
PROCURATORI
MILANO (114) Telef. 50.653
Via Priv. Siracusa N. 3

R.TRIBUNALE CIV.E PEN.DI ROMA

Nella causa per conferma di sequestro conservativo promossa dalla

SOC.AN.GESTIONI TRIBUTARIE di Milano,col proc. e dom.in Roma avv.Romelia Troise assistita come in atti

c o n t r o

LOMBARDI ENRICA ved.CICCIARELLI, CICCIARELLI FRANCESCO ANGELO ACHILLE, CICCIARELLI SALVINI ERMINIA, CICCIARELLI ELENA, ANNA e ROSA, tutti quali eredi di Lamberto Cicciarelli,

L'avv.Romelia Troise presenta la seguente

COMPARSA CONCLUSIONALE.-

IN FATTO.- Questa causa viene portata avanti il Tribunale di Roma dopo una sentenza del Tribunale di Milano ed una della Corte d'Appello di Milano, in forza delle quali dalla complessa controversia tra le parti di cui in epigrafe a seguito di sequestro conservativo e del conseguente giudizio per la conferma dello stesso e per il merito è risultata stralciata e rimessa per competenza funzionale al Tribunale di Roma la sola questione sulla sequestrabilità delle somme assicurate dal defunto Cicciarelli presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a favore dei suoi eredi legittimi e testamentari.Tuttavia è necessario e opportuno esporre

in rapida sintesi il fatto complesso della causa, anche perchè gli avversarî hanno sempre cercato e cercano di allargarne l'oggetto e imbastardirlo con una controffensiva a sfondo morale che deve essere contenuta e sarà stroncata nell'interesse della verità.

Il defunto Lamberto Cicciarelli,quale direttore della zona di Rho alle dipendenze della Soc.An.Ge= stioni Tributarie,ha lasciato alla sua morte un am= manco di L.244.465,55 (doc.A),dovuto sopratutto ad un mascheramento di operazioni nella redazione della contabilità.Poco o nulla ha lasciato di attivo,al= l'infuori di alcune Polizze dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a beneficio,parte della moglie e parte dei suoi "eredi legittimi o testamentarî".

Il Cicciarelli è morto senza testamento,e suoi eredi legittimi sono risultati la moglie,i genitori e le sorelle convenuti in questa causa,nonchè il fra= tello dott.Ermenegildo Cicciarelli che rinunciò alla eredità e,con la presa adesione dell'attrice,venne estromesso dalla causa.

La S.A.Gestioni Tributarie chiese e ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano il Decreto 4 apri= le 1938-XVI- che autorizzava a suo favore e in con= fronto degli eredi Cicciarelli sequestro conservativo,

anche presso terzi,fino alla concorrenza di Lire 244.465,55 oltre L.5.000 per interessi e spese.

Il I3 stesso aprile il sequestro veniva eseguito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulle somme che fossero dovute agli eredi di Lamberto Cicciarelli appunto quali eredi di lui. In seguito veniva anche eseguito sequestro sui mobili lasciati dal defunto in Rho.

La causa per conferma del sequestro e per il merito venne instaurata avanti il Tribunale di Milano con citazione I4 aprile I938-XVI-Uff.giudiz.Spantigati,della quale veniva notificata copia all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a'sensi dell'art.932 C.P.C. il 22 stesso aprile.

Nel frattempo gli eredi Cicciarelli avevano accettata l'eredità con beneficio d'inventario,ad eccezione del dott.Ermenegildo Cicciarelli che vi aveva rinunciato.Quest'ultimo chiedeva quindi d'essere estromesso dalla causa,mentre gli altri opponevano una serie di eccezioni di rito e di merito che,quanto al sequestro conservativo eseguito presso terzi,si concretavano nella domanda di nullità per non essersi instaurata la causa di conferma avanti il Tribunale di Roma,e in quella di declaratoria di insequestrabilità delle somme di cui si tratta.

Ma,poichè nel merito della causa i convenuti avevano portata una estesa e complicata rete di accuse e di difese e perfino una denuncia penale contro l'amministratore unico della Società attrice e questa aveva correttamente chiesto che il giudizio di merito fosse sospeso fino all'esito del procedimento penale,il Tribunale di Milano con la sentenza 4-I4 gennaio I939-XVII-credette di sospendere ogni giudizio.Contro tale sentenza gli eredi Cicciarelli ricorrevano in appello.E la Corte d'Appello di Milano,su conclusioni parzialmente conformi dell'attrice appellata,con sentenza 6-I8 aprile I939-XVII-giudicava: "I°-Estromettersi dal giudizio il "dott.Ermenegildo Cicciarelli ; 2°-Essere funzionalmente incompetente l'Autorità giudiziaria di Milano a "giudicare sulla conferma del sequestro conservativo "eseguito presso l'Istituto Nazionale delle Assicura="zioni in Roma; 3°- Convalidarsi il sequestro eseguito sui mobili in Rho".

In esecuzione di questa sentenza la Soc.An.Gestioni Tributarie,previa la prudenziale rinnovazione del sequestro conservativo presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con atto 2I agosto I939-XVII-Uff. giudiz.Sillitti,riassumeva la causa di conferma avanti questo Tribunale con la citazione 24 agosto I939-XVII-notificata dall'Uff.giudiz.Spantigati a tutti i coere=

di Cicciarelli rimasti in causa e al loro domicilio e= letto in Milano.Copia di tale citazione venne notifica= ta poi all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in Roma con atto 7 settembre successivo dell'Uff.giud. Sillitti.-

IN DIRITTO.-

La sentenza 6-18 aprile 1939-XVII-della R.Corte d'Appello di Milano ha precisato e circoscritto il pun= to di questione di questa causa in questa sede : la con= valida o la revoca del sequestro conservativo eseguito presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in or= dine alla sequestrabilità delle somme che ne formano oggetto.Benchè,teoricamente,il Tribunale di Roma ben potrebbe giudicare della convalida e della revoca del sequestro anche in merito,logica e opportunità ed eco= nomia del giudizio consigliano di tener conto di quan= to nei riguardi del merito ha già giudicato la Corte d'Appello di Milano.Infatti la citata sentenza della Corte dice :"Nel merito è dell'avviso la Corte che pos= "sa essere convalidato il sequestro conservativo eseguí= "to a Rho.Erroneamente il Tribunale ha ritenuto insoin= "dibile il giudizio di convalida da quello di merito "per la considerazione che,se nella causa di merito "il credito della Società fosse risultato inesistente, "il sequestro non avrebbe potuto essere convalidato.

"In tal modo non ha tenuto presenti le finalità del
"sequestro conservativo e del giudizio di convalida.
"In questo,se non si può prescindere dall'esistenza
"di una ragione di credito,l'esame è però necessaria=
"mente circoscritto ad una delibazione delle prove,
"in base alle quali si possa avere una certa parvenza
"di attendibilità delle pretese del creditore sequestran=
"te.Ora,allo stato degli atti,sussiste il fumus boni
"juris circa l'ammanco addebitato al defunto Lamberto
"Cicciarelli.E'stata prodotta la relazione in data
"I4 marzo I938 con la verifica della contabilità di
"cassa fatta eseguire dalla Società subito dopo la
"morte del detto Cicciarelli,sui propri libri e sui do=
"cumenti rinvenuti.Da essa si rileva l'ammanco che si
"fa ascendere a L.244.465,55.L'ammanco stesso è stato
"confermato col verbale di sommarie informazioni rac=
"colte dal notaio Martelli con l'intervento di quattro
"testimoni.I convenuti hanno respinto recisamente le
"accuse e gli addebiti mossi contro il loro dante
"causa,sporgendo denunzia a carico del comm.Munari
"per sottrazione di documenti e per diffamazione.
"L'istruttoria che verrà eseguita e la perizia conta=
"bile che dovesse essere esperita potranno assodare
"se effettivamente quanto risulta dai documenti avver=
"sarî è infondato in tutto od in parte.Certamente

"però,allo stato degli atti,gli indizi sono contro i "convenuti".

La Corte d'Appello di Milano ha dimostrato,anche, in base ai fatti e ai documenti di causa,che non può dubitarsi sussistere il pericolo da parte della Società attrice di perdere le garanzie del proprio credito. Ma,poichè sembra che questo esame debba essere rimesso all'Autorità giudiziaria del luogo in cui il sequestro venne eseguito,è a questo Tribunale che rileviamo sommariamente gli elementi concreti,per cui non si può dubitare di questo pericolo quale requisito per la convalida del sequestro.Ed,invero,basterà ricordare la esiguità dei mobili lasciati dal defunto - e sui quali è perfino adombrata una azione di rivendica della suocera - per ritenere provata la quasi assoluta mancanza di garanzie per la copertura di un ammanco anche se questo dovesse essere ridotto - il che,purtroppo,non avverrà. Del resto,gli stessi convenuti - uno con la rinuncia alla eredità,gli altri con l'accettazione beneficiata - ce ne hanno dato,insieme al loro giudizio,la prova più tranquillante.

Unica attività degna di considerazione le somme assicurate presso l'Istituto Nazionale ; e quasi unico punto di questione nella causa avanti questo Tribunale la sequestrabilità o non sequestrabilità delle somme

stesse.

Per i convenuti la questione è molto semplice ; ma è altrettanto semplice per noi.Essi invocano l'articolo 453 del Cod.di comm. e la dottrina e la giurisprudenza naturalmente concordi nel riconoscere a quella disposizione il suo significato letterale. Noi rispondiamo che non vi è un' "altra persona" a favore della quale siano esclusivamente riservati i vantaggi dell'assicurazione,quando il beneficiario è designato nell'erede in quanto erede e non altrimenti.E ciò per un principio ben saldo e fondamentale del nostro diritto : che l'erede,anche se beneficiato,subentra nella posizione giuridica del subbietto, è la continuazione della sua stessa persona. In altre parole,il beneficiario della assicurazione diventa tale in forza dello stesso titolo personale,che costituisce la condizione necessaria e sufficiente (usiamo la definizione dell'eredità data dal Bonfante) per subentrare nella stessa posizione giuridica del defunto in ordine al patrimonio e alle private responsabilità. Perciò è fuori di luogo appigliarsi - come fanno i convenuti - alla dottrina e alla giurisprudenza,per cui si applica l'art.453 del Cod.di comm. anche quando il beneficiario dell'assicurazione cumula poi in sè la qualità di erede ; perchè in

questo caso il beneficiario è già un soggetto giuridi=
co di diritto in forza del contratto e per questo ti=
tolo specifico quando diventa erede in forza di un
titolo diverso. Invece nel caso concreto i convenuti
non sono diventati beneficiari se non in quanto hanno
acquistato il titolo di erede,vale a dire il titolo
per eccellenza capace di far subentrare,oltre che nel
patrimonio,anche nelle private responsabilità del de=
funto.Questa limpida posizione giuridica,se da una par=
te è confortata anche dall'altro principio generale
ubi commoda et incommoda,nel caso concreto è inciso
suggestivamente dalla formula di designazione dei be=
neficiari "eredi legittimi o testamentari" che si
legge in qualche Polizza. Dunque,non solo il benefi=
ciario è tale solo in quanto è erede,non solo manca
la designazione di una persona e questa può mutare
giorno per giorno fino a quando non si apre l'eredi=
tà ; bensì anche la stessa designazione della perso=
na è subordinata alla volontà del subbietto in ordi=
ne al diritto di testare e quindi di revocare e mo=
dificare testamenti. Ne consegue che,anche soggetti=
vamente,la designazione del beneficiario da parte
di chi contraeva l'assicurazione rientrava nel con=
cetto della eredità,quasi era la costituzione di
un asse di cui egli si riservava di disporre per testa=

mento.

Possiamo anche riconoscere che alcune delle sue= sposte considerazioni non valgono per le Polizze a be= neficio del coniuge ; ma la considerazione fondamen= tale di diritto vale per tutte, mentre la esplicita riserva di una disposizione testamentaria chiarisce e illustra una situazione di fatto e di diritto che esorbita dalla ipotesi dell'art.453 Cod.di comm.

Compendiamo pure che la portata di questo arti= colo di legge sia ampliata e magnificata allo sco= po - lecito e perfino doveroso - di propagandare il principio dell'assicurazione sulla vita. Ma, per= chè questa propaganda sia più efficace e si manten= ga eticamente elevata, essa non deve essere spinta ad intaccare principî basilari del diritto e, meno che meno, quello che il genio romano pose primo tra i primi : honeste vivere.

CONCLUSIONI :

Piaccia al Tribunale Illustr., respinta ogni diversa istanza ed eccezione e con sentenza prov= visoriamente esecutiva, giudicare :

Ferma in ogni sua parte la sentenza 6-I8 aprile I939-XVII- resa tra le parti in causa dalla R.Corte d'Appello di Milano e nei limiti del giudicato di detta sentenza ;

Confermarsi il sequestro conservativo autoriz=
zato con Decreto 4 aprile I938-XVI- del Presidente
del R°.Tribunale di Milano,eseguito presso l'Istitu=
to Nazionale delle Assicurazioni in Roma il I3 apri=
le I938-XVI- e rinnovato,in quanto possa occorrere,
il 27 agosto I939-XVII- col ministero dell'Uff.giudiz.
Sillitti Rosario, con la condanna dei convenuti in
solido nelle spese di questo giudizio, sentenza e
successive.

Milano,IO ottobre I939-XVII°.

Avv. GINO BONOMI
Avv. GINO BIRONDI
(studio Zanetti)

Manoscritti. RACCOMANDATA

A S.E.

l'On. AVV. IVANOE BONOMI

ROMA

Corso Umberto I° • 184

1001
5022

Davide Lajpin

Castel Morrone 20 Apr.

MINISTERO DELLE COLONIE
UFFICIO CENTRALE
1922

Leonardo Krishnowsky

Yolita L. Brizzi

25 - 15

Lenox



REGINA MARGHERITA
ENCOMIATO DA S. M. LA

PREMIATO CON DOPPIA MEDAGLIA
DORO ALL'ESPOS. INTERNAZ.
DI MONTECATINI 1890

CASERTA

FOTOGRAFO

C. RICCIARDI

equivoci
amichevoli

Domenica
4 luglio
ore 11

anche le parti sono
d'accordo su questa
transazione —
tanto che fu possibile
l'accordo

Tagli.

~~6 + 2 = 8~~

~~4 — 4~~

~~4~~

Nota —

Giugno — (Giovanni Pilli, Luigi Ottolini)

Pino —

Indennità

Liquidazione mensilità

Giornale (restituzione da luglio a ottobre) 4 mesi) £ 3.000

(~~[illegible]~~ togliere luglio e agosto ½ mese

Pino (deve avere novembre dicembre + 13 + gen. fell.) 3.750

novembre, dicembre + 13 mese

750
3
2250

2250

indennità

6 mesi + 1 = 7 ~~mensilità~~ Gratuità

7 mesi

3 ½ mesi e mezzo

750
3
2250
375
2625

£ 2625 indennità
2250
4875

ha Decaluzzi
G. Bruni

Indennizzo = 6 mesi + 1 = 7

Mensilità spettante = 2

5 (2 + 1 + 2)

7 1/2

2625
9000
5625

7 50 x
3
2250
375
2625

5 2 + 1 + 1 = 4

750
4
3000

2625
9 2250
4875

19 aprile 1917

Concluso il contratto fra
l'I.N.A. e la Provincia
di Piacenza —

di

£ 983.260

ella nostra c

ti nominati a

15 N. 49 e 16

lire il compens

di privativa, esp

to reale sentito

resse della difesa

ella Suprema Corte

sa prescindere dal

i nella fattispe_

re nel

hatour

a sosti

le fra loro

mministrazi

c, salvo qual

minori dei q

L'Amministraz

lone, ma, avend

rte dell'inven

L'Amministrazio

ando la ottenut

agato alla Ditta c

privativa.

Queste tre tesi il

dicare dal perito

vece dell'autor

compet

CENTRO ITALIANO DI STUDI E PUBBLICAZIONI PER LA RICONCILIAZIONE INTERNAZIONALE

ROMA - PIAZZA MIGNANELLI, 25 - TELEF. 61685

OMAGGIO A Sua Eccellenza

l'On. Ivanoe BONOMI

Clement

S. E. Wanne Bonomi

per il Stanno

S. P. M

$$\begin{array}{r} 2.20\,X \\ 6 \\ \hline 132.000 \end{array} - \begin{array}{r} 3,35\,X \\ 6 \\ \hline 201.000 \end{array} = 69\text{ mil}$$

£ 3,35

2.20

$$\begin{array}{r} 15\% \quad 35 \\ \hline 2.55 \end{array}$$

£ 3.35 = £ 0,80

$$\begin{array}{r} 0,80 \\ 6 \\ \hline £\ 48\,000 \end{array}$$ mila lire

---

$$\begin{array}{r} 2\,000 \\ 1.325 \\ \hline 0,675 \end{array}$$

1.35 maggiorato di 15% 1,50

1.30

$$\begin{array}{r} 0.50\,X \\ 4 \\ \hline 20.000 \end{array}$$

~~Avv.~~ Redenti

Via Bigli 19 Milano

~~Urgemi sapere se sabato terrassi~~ riunione

~~Urgemi sapere se sabato~~

~~stabilita~~ ~~terrassi~~ ~~riunione per arbitrato convocata~~

~~per~~

~~Bonomi~~

Prego telegrafarmi se

1 2 3

sabato terrassi riunione arbitrale

4 5 6 7

Bonomi

8 + 5 = 13

Sansaroni Roma

Torno oggi da
Milano e trovo la
tua brevissima e premurosa
lettera - Hebert Tua sidera
lites e nel caso si tratta di astri
la cui influenza è irresistibile -
Del resto, nel caso mio, il ricorso fu notifi-
cato proprio al Sindacato e sarebbe
pertanto inammissibile
Pazienza!
Cordialmente tuo Silvio

SENATO DEL REGNO

IL CAPO DELL'UFFICIO STUDI LEGISLATIVI
E ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Fascicolo del proced. penale

Documento N. 44 (Memoria Boscogrande, 31 maggio 1930)

Doc. N. 59 - (requisitoria Nucci)

Doc. N° 57 (memoria Pintacuda, 16 giugno 1930)

Una collaborazione diretta ad escludere i "Popolari" potrebbe teoricamente comporsi:

a) dei soc. collaboraz. circa	80
b) dei riformisti	25
c) delle 4 democrazie	145
d) degli agrari	22
e) dei libr. democ.	21
f) dei nazional.	11
g) dei fascisti	31
h) di 2/3 circa del gr. misto	20
totale	355
contro	174
magg.	181

Graficamente l'ipotesi sarebbe rappresentata dal diagrammma A.

L'esclusione dei gruppi: della dem. ital. e dei fasc. darebbe il seguente risultato:

a) soc. collab.	80	c	288 -
b) riformisti	25		241
c) 3 grup. democ.	109		
d) agrari	22	magg.	47
e) liber. democ.	21		
f) nazional.	11		
g) 2/3 gr. misto	20		
	288		

(V. diagr. B)

Una collaborazione coi "Popolari" potrebbe teoricamente comprendere:

a) soc. coll.	80
b) riform.	25
c) 4 gr. democ.	145
d) popol.	106
e) agr.	22
f) lib. dem.	21
g) nazion.	11
h) fasc.	31
i) 2/3 gr. misto	20
totale	461
contro	68
magg.	395

(V. diagr. C)

L'esclusione di alcuni gruppi (democrazia, liberali democ. nazion. fascisti e gruppo misto) porterebbe a questo risultato:

a) soc. coll.	80
b) riform.	25
c) 3 gr. democr.	102
d) popol.	106
e) agr.	22
totale	335
contro	194
maggior.	141

(V. diagr. D)

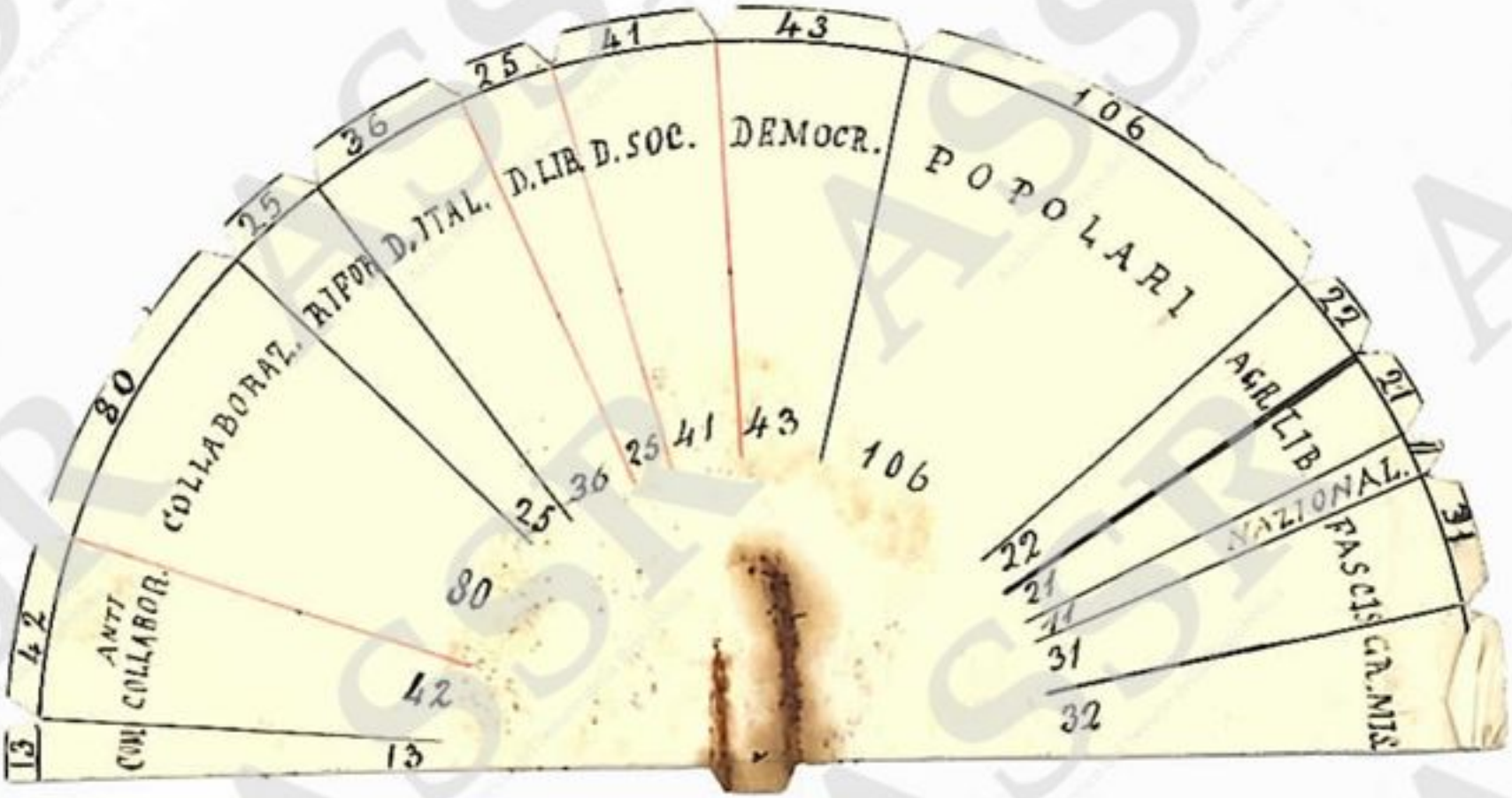
13
42
80
25
36
25
41
43
106
22
21
11
31
32
ANTI COLLABOR.
COLLABORAZ.
RIPOR.
D. ITAL.
D. LIB.
D. SOC.
DEMOCR.
POPOLARI
AGR. LIB
NAZIONAL.
FASCIS. GR. MIS.

A

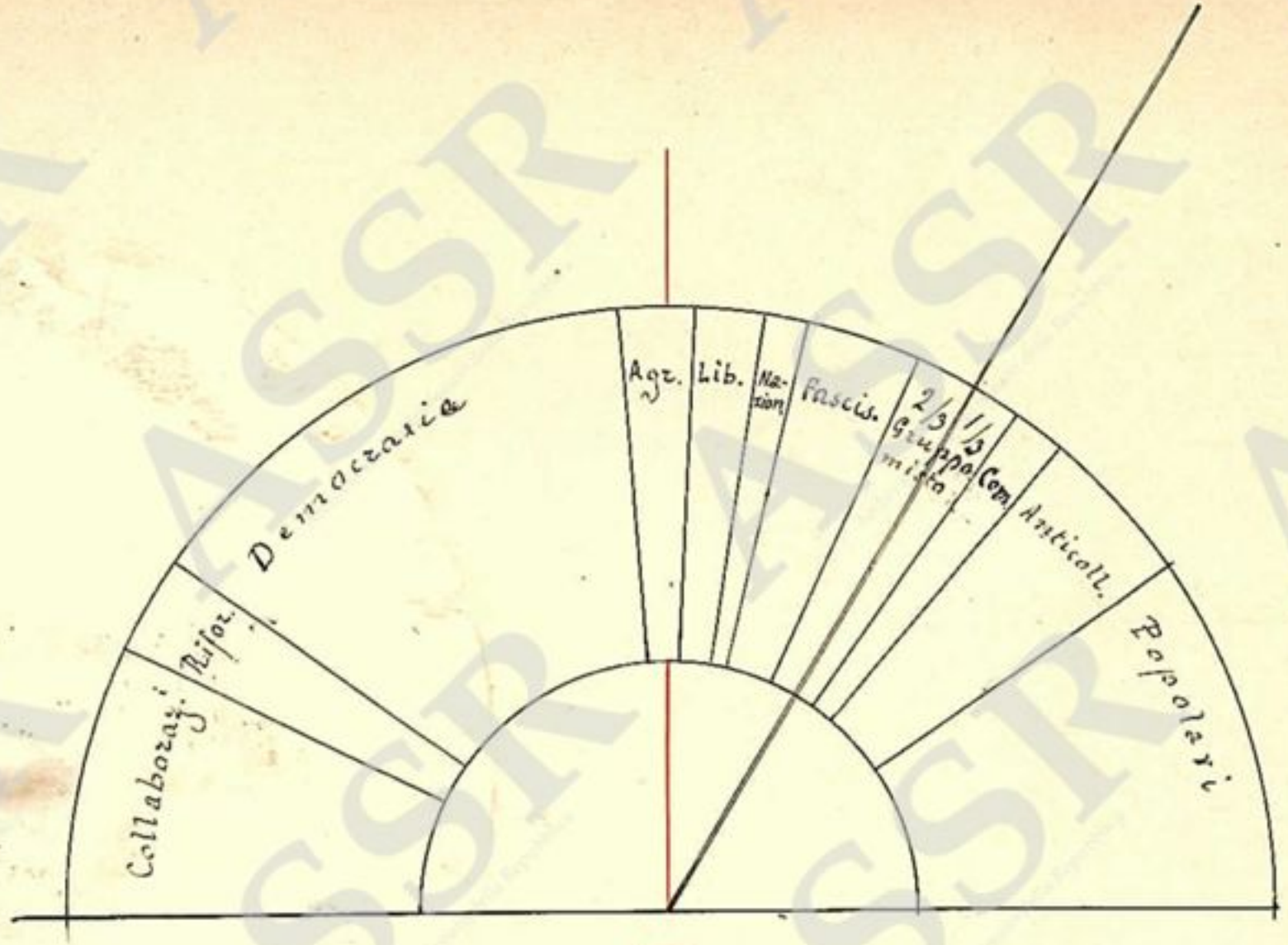
Collaborazi
Rifor.
Democrazia
Agr.
Lib.
Nazion.
Fascis.
2/3 Gruppo misto
1/3
Com.
Anticoll.
Popolari

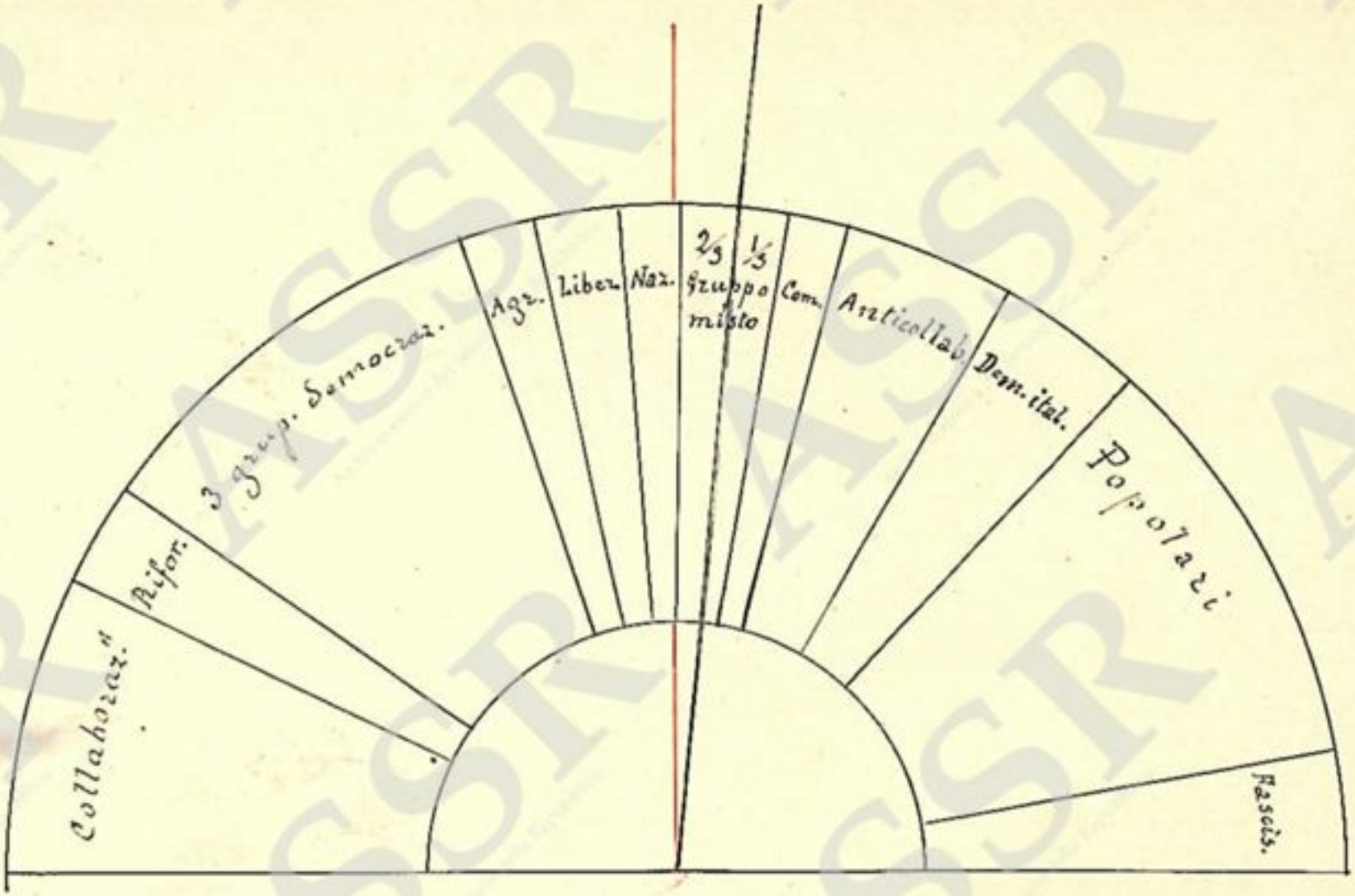
Collaborazz.
Rifor.
3 Grup. Democraz.
Agr.
Liber.
Naz.
2/3 Gruppo misto
1/3
Com.
Anticollab.
Dem. ital.
Popolari
Fascis.

C.

Collaboraz.
Ribr.
4 Gruppi democrazie
Popolari
Agr.
Lib.
Mov. Pascis.
2/3 Gruppo misto
1/3
Com. Artigiani

D.

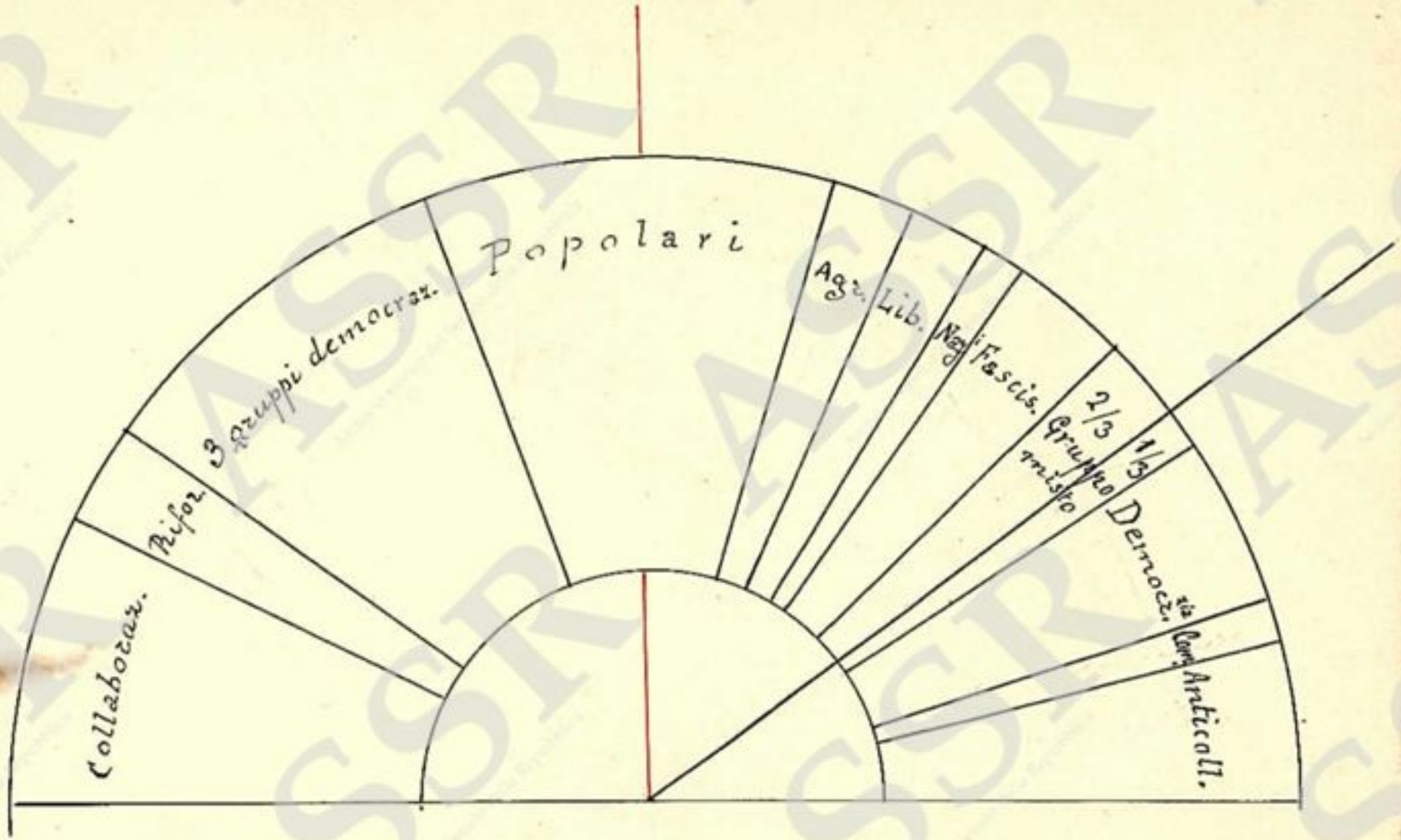
Collaborar.
Rifor.
3 gruppi democraz.
Popolari
Agr.
Lib.
Naz.
Fascis.
2/3 Gruppo misto
1/3 Democr.zia
Com.
Anticoll.

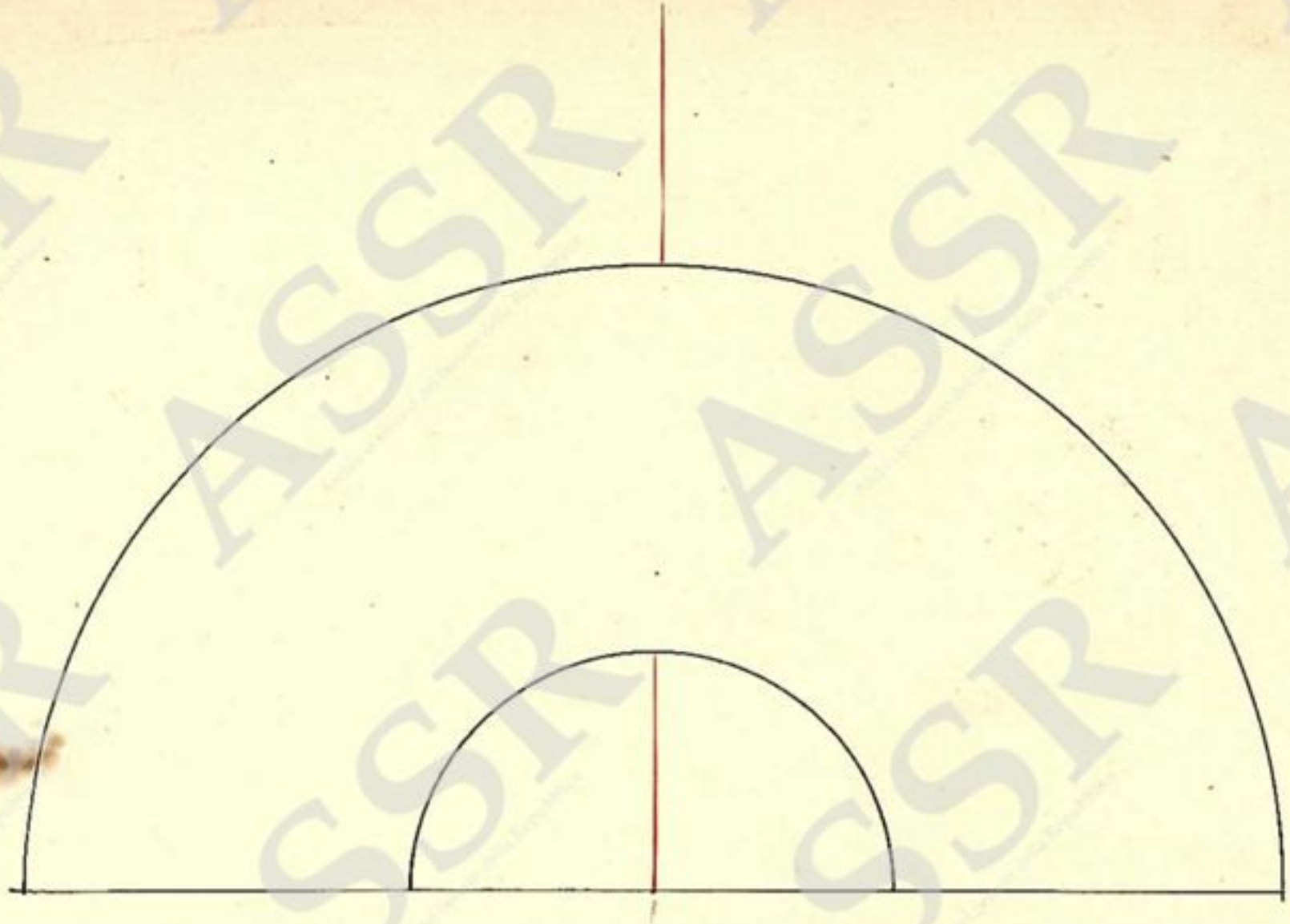

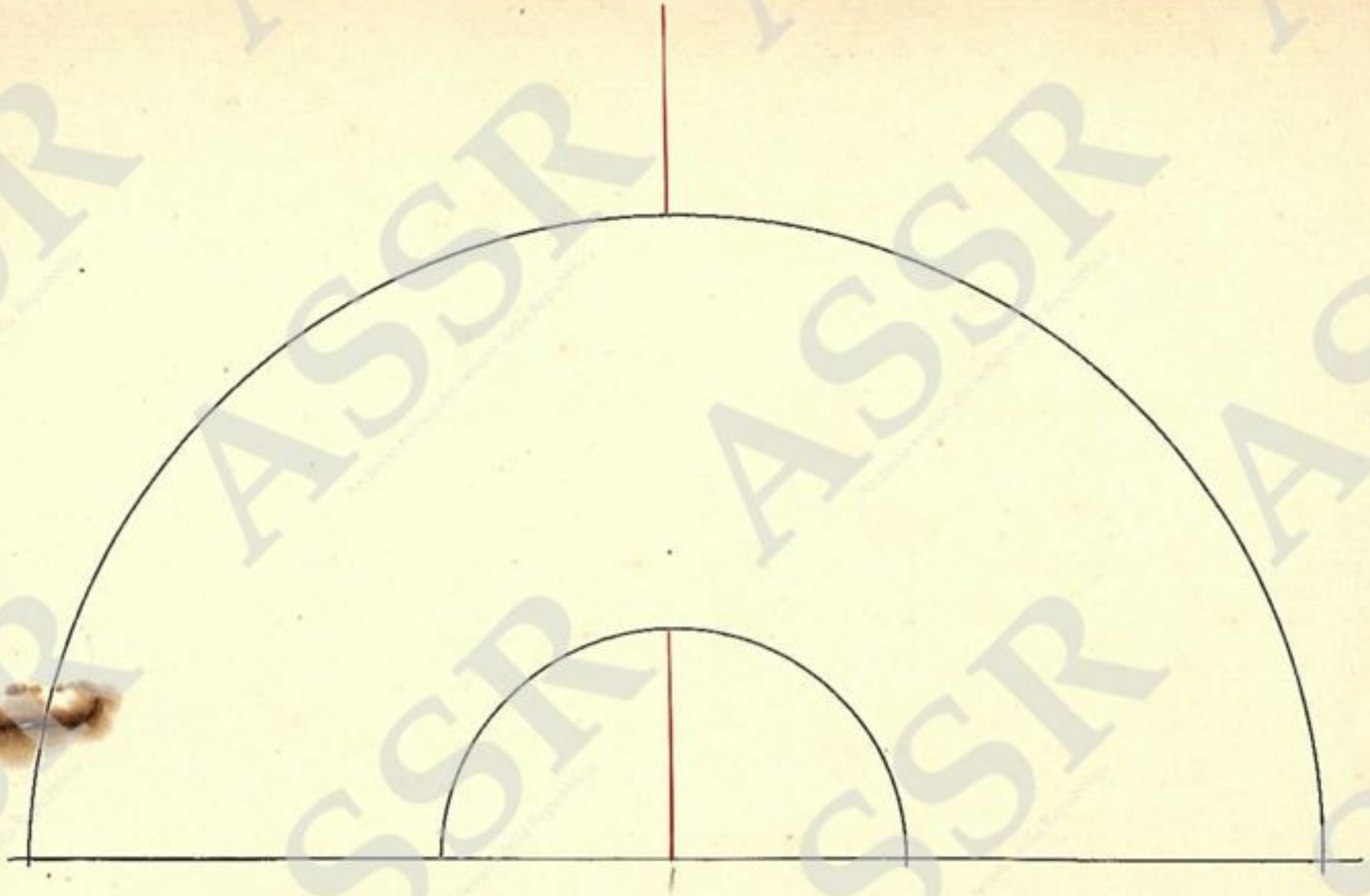

dott. Augusto Tacchiano
Prof. - Verona

trasf. a Roma
scrivergli.

prof. Gino Bianchini
Mantova

Consorzio cremonese - mantovano
(colloq. on. Cappi)

Ritratto Prefetto Mantova
dott. Sante Gannone

Ghiroldo Turla

Pregola disporre perchè
mercoledì mattina sia alla stazione
di Verona il saloncino in confor-
mità indicazioni inviatele.

Bonomi

ASSR

Gabinetto
del PREFETTO di PALERMO

Palermo, 26 maggio 1865

Car.mo Lanza,

Replico alla Vostra carissima nella quale mi fate un cenno delle pratiche con Roma che devono ricominciare. Benchè intieramente assorbito in questa melma di mafiosi e malandrini, ho procurato per quanto era possibile di tener dietro a questa nuova importantissima fase che ha cominciato a svolgersi nel momento appunto che io lasciava il Continente. Ho tenuto anche dietro all'andamento della pubblica opinione per trarne gli indizi dell'avvenire come facevano gli Anguri esaminando le viscere degli animali sventrati. E infatti l'Ufficio della stampa è appunto uno sventramento di viscere soventi sanguinose. E poichè mi dite che non vi sarebbe discaro di conoscere il mio parere su queste pratiche, ve lo dirò apertamente e con quella maggiore schiettezza che m'impone l'importanza di una causa alla quale ho da anni dedicato un lungo ed accurato esame.=

In massima come punto cardinale di partenza per la soluzione della questione romana, escludendo ben inteso il sistema di una rivoluzione religiosa a uso Enrico VIII alla quale nessuno ha sognato nè può sognar mai di venire, restando nei termini dello statu quo religioso, io non trovo che due vie che vi conducano. La prima è la via della violenza o per oggi o per domani. Il far perire o il lasciar perire il pontificato civile per opera della rivoluzione o dell'invasione. Questa rivoluzione o invasione dovrebbe o far capitolare il Pontefice a breccia aperta, o costringerlo ad abbandonare l'Italia. Questo programma o meglio questa obiettiva è la negazione del programma Cavour; è l'accettazione di Roma o Morte di Garibaldi, è la disdetta d'Aspromonte, è la negazione diretta o indiretta della Convenzione. Chiunque non vuole a priori trattativa nessuna conciliazione nessuna per massima, per principio, per esagerato sospetto non ha che

a schierarsi sotto la bandiera d'Aspromonte. Una parte della stampa conservatrice,e dirò anzi con dolore molta parte almeno al primo momento, ha commesso questo errore. Senza conoscere nessun particolare delle pratiche questa parte della stampa si è rivoltata con inesplicabile leggerezza contro l'idea astratta di una trattativa e di una conciliazione. Cavouriano ieri, ministeriale oggi, non ha veduto che si poneva nel bivio o di lacerare il suo programma primo, o di porre fuor di proposito il sospetto e la diffidenza sul Capo del Gabinetto. Imperocchè o respinge l'idea del trattare e lacera il programma Cavour, o sospetta che si tratti con inabilità e pone senza volerlo la quistione ministeriale. Questo primo sfogo della stampa forse non si sarebbe avuto se si fosse serbato e potuto serbare il più rigoroso segreto. Il risveglio dei dormienti fu troppo improvviso, la luce inaspettata abbarbagliò la vista, ma dopo stropicciati gli occhi, la calma pare che ritorni nelle menti e gli oggetti si cominciano a vedere un poco più distinti, meno infiammati e meno scintillanti di faville.

Posto dunque che l'idea astratta della negazione di ogni conciliazione è un assurdo, resta per necessità evidente per chiunque che la soluzione stà appunto nella Conciliazione. Non può essere questione se non della forma con cui si presenta, del tempo in cui si opera, dei termini nei quali si stipula.=

Quanto al primo punto cioè al modo con cui si presenta, egli è evidente che scopo del Governo deve essere di raggiungerla in guisa che mentre si salvi la dignità di codesta autorità morale del Pontificato onde possa efficacemebte sopravivere alla Autorità temporale della quale lo si spoglia, sia ugualmente non solo salva, ma integra la dignità dello Stato. Pare a me a dir vero che in nessuna guisa può salvarsi meglio l'una dignità e l'altra che sotto la forma chepresentano le attuali congiunture. Noi non abbiamo fatto nulla per sollevare la quistione, noi non abbiamo mosso un passo alla volta del Vaticano. E' il Pontefice che ha fatto il primo passo verso il Re, e lo ha fatto nel terreno delle questioni meramente religiose. Questo solo

fatto costituisce l'opportunità presente come la più dignitosa per lo Stato. Se fu sempre vera la formula di Pellegrino Rossi con la quale così sapientemente definì la politica chiamandola la scienza delle opportunità e delle transazioni, in questo caso quella formula è più vera che mai, e può dirsi di una evidenza veramente lampante. Se volesse svolgere anche l'opportunità per conto del Pontefice potrei farlo ugualmente: ma è inutile poichè è cosa che riguarda. Lo ritengo però come elemento da tenersi a calcolo per la probabilità della riuscita, il trovarsi cioè anche l'altra parte contendente per suo conto sul terreno dell'opportunità.=

Quanto al secondo punto cioè al tempo in cui si cerca di operare la transazione, o almeno in cui si presenta l'occasione, io credo che merita ancor esso una seria considerazione. L'intervallo fra la segnatura della Convenzione e la sua finale esecuzione è certamente il più propizio. Nessuno può negare che il momento della evacuazione contiene nel suo seno una qualche incognita,o meglio per usare una frase di Manzoni, un incognito indistinto. Questo incognito trapela nelle stesse discussioni del Parlamento, negli stessi discorsi Vostri e di Lamarmora.Questo incognito tiene tuttavia molta gente titubante, questo incognito all'interno e all'esterno non fa tuttavia ristabilire tutta intiera la fiducia. I se, i ma, i chi sa, i forse, tengono liberamente il campo degli intelletti e delle fantasie. Questo durerà inesorabilmente durante tutto questo intervallo di tempo, e l'aria si farà più affannosa man mano che ci avvicineremo al momento della soluzione. Dall'altro lato posti in questo frattempo gli uni e gli altri contendenti quasi in una condizione di tregua, se abbiamo tutti agio a fantasticare abbiamo ugualmente tutti agio a riflettere. E' ciò che accade sempre. Dagli armistizi nacquero quasi sempre le paci. La tregua o da lena per tornare a correre, o è principio di definitivo riposo. Le paci poi fatte durante un armistizio sono sempre fatte a mente più serena di quelle che si stipulano sulle rovine fimanti d'una piazza presa d'assalto. Secondo il mio concetto adunque il tempo della tregua, anzi me-

glio il tempo della tregua che incalza e corre veloce al suo termine come è il presente, è quello che si presa con più vantaggio a condurre pratiche di conciliazione. Accennero anche di volo che la politica prudenza consiglia cogliere il tempo preveggendo e scongiurando qualsiasi brutta corpresa della fortuna. Ora il mondo è in pace, l'Imperatore è vivo nè ha gravi imbarazzi. Pensate cosa accadrebbe se fosse diversamente, se il Papa o meglio il così detto partito Cattolico potesse speculare su qualche esterna complicazione, se il braccio dell'Imperatore ci mancasse, se la sua vita pericolante o qualche grave imbarazzo che sopraggiungesse alla sua politica facesse risorgere nei nemici d'Italia per lo meno assopite se non spente. Altra considerazione di tempo è la seguente. Noi abbiamo due questioni una più grave dell'altra, la Veneta e la Romana. Due per fermo son troppo, Se si può conviene scinderle perchè non si avviluppino e l'una non l'altra non si rafforzino. Per ora la questione Veneta tace perchè nè l'Austria nè noi sollevar la possiamo nolente l'Europa, e perchè la rivoluzione è impotente a sollevarla. Venga pure ancor essa alla sua volta sul terreno nel momento che sarà opportuno, ma lo trovi se è possibile sgombro da altri imbarazzi, non trovi noi imbarazzati in altri conflitti, in altre battaglie, non trovi su questo terreno alleati interni e quel che è peggio alleati mondiali. Cogliendo appunto questo tempo, se volessero secondarci la fortuna, le necessità di Roma e forse un moto nervoso del Papa, consono alla sua natura, noi potremmo avere il vantaggio di combattere i nemici in dettaglio e di non dare in un giorno solo due battaglie a due eserciti nemici.

Resta l'ultimo punto più grave, più pratico, più attuale, quello cioè dei termini nei quali una convenzione può essere possibile. Confesso che comprendo come su questo terreno anche gli uomini che hanno una medesima obbiettiva finale possono trovarsi divergenti. La divergenza però a mio credere non deve essere mai tale da compromettere il conseguimento della stessa obiettiva finale. Questi termini sarebbero difficili a definire se si complicassero nelle trattative medesime le querele politiche, e le querele di ecclesiastica disciplina, quelle cioè che emergono dagli alterati rapporti fra Sta-

to e Chiesa. Ho trovato quindi che fosse una fortunata combinazione che il Papa stesso ponesse le trattative sulle sole seconde querele. Qualcuno ha detto o dirà che accomandandosi su queste querele di disciplina religiosa si toglie la spada di Damocle che teniamo sospesa sul capo alla Corte di Roma. E' però esatto questo concetto? O non son piuttosto queste quereme una spada di Damocle su capo nostro? Non son forse queste querele che fanno dimenticare il porro unum necessarium, che danno all'inesorabile questione del compimento dell'Unità una falsa apparenza di questione religiosa? Non è questa apparenza forse che fa vacillare tante anime deboli, che tiene il turbamento in tante fantasie, che porge pretsto efficace ai nemici nostri interni ed esterni? Non è forse in questa apparenza che trovano un sussidio e un alleato, un mezzo di far proseliti i Principi decaduti, la parte fanatica della Corte di Roma che non vuole cedere l'ultimo resto del domicilio temporale, e per il paese in cui ora mi trovo,posso anche aggiungere con piena cognizione di causa, tutti gli autonomisti che altro anello di congiunzione possono trovare se non questo fra un passato impossibile che rimpiangono e un avvenire che sognano? Io lo dico non pieno convincimento, è una follia il credere e l'asserire che la querela di disciplina religiosa sia una spada di Damocle sul Capo del Papa. La considero piuttosto come sospesa sul capo nostro. E il turbamento accaduto nel partito reazionario, le proteste, le grida e l'avvilimento del partito borbonico che sono innegabili, e i velenosi articoli dell'Unità Cattolica ve lo dicano e ve lo provano a sufficienza. Stringere adunque una Convenzione esclusivamente sul terreno di queste querele è cosa pienamente innocua. La spada di Damocle è tutta nell'articolo della politica e specialmente nell'articolo della finanza, nell'articolo riguardante il debito, e questa spada va gelosamente conservata, e anche se è possibile va anche meglio affidata. Lo so bene che vi è un articolo della Convenzione su questo propósito, ma quell'articolo non c'impegna che ad accettare e ad ascoltare proposte. Queste proposte non possono giungere ad una soluzione se non si ha una

esplicita ricognizione dei fatti compiuti nell'ordine politico. Questo è il contrappeso efficace che garantisce a mio credere le trattative da qualsiasi tranello che si potesse tentare o sospettare.Ben inteso che l'esigenza della ricognizione dei fatti compiuti per parte del Papa dovrebbe essere non disgiunta da un'altra condizione cardinale, cioè la nessuna garanzia da parte nostra che vincolasse noi in verun modo in faccia al naturale svolgimento della soluzione finale.Essendo chiari ed espliciti su questo punto ed inesorabili come il destino è giuoco forza che il macigno si stritoli. Ma quanto alle altre questioni non politiche, io non veggo veramente come noi possiamo decentemente rifiutarci a convenire. Io lo so bene che le questioni dei diritti di presentazione dell'excquatur, del numero dei vescovi, dei giuramenti, delle circoscrizioni Diocesane e che so io devono trovare in molti Statisti dei difensori più o meno inflessibili. Ma questi difensori io credo che errino in un punto sostanziale, Errano a mio parere nel dimenticare che noi abbiamo alzata una bandiera in faccia all'Europa, che noi abbiamo svolto un programma che fino a un certo punto ci vincola, che noi abbiamo posto innanzi una formula nella quale stà forse tutto un programma più che italiano, la formula di Cavour "Libera Chiesa in libero Stato. Questa formola è in pari tempo l'applicazione e l'ampia esplicazione della libertà di coscienza e della libertà dei Culti. In faccia a questa formola tutte le idee della scuola dei Regalisti sono idee di passato e non d'avvenire. E infatti ve lo dico chiaramente come esse son figlie del concetto della Monarchia assoluta, io le considero più che vantaggiose pericolose alla libertà. La concordia più che la suggezione è lo scopo che deve desiderare di raggiungere un Governo libero. Qualcuno forse oltre le tradizioni tiene alle idee dei Regalisti per il timore del presente,.Per la lotta che sostiene contro di noi il Clero. Ma io ritengo invece che il lavorare d'accetta sui rami senza tagliare la radice, il curare i sintomi invece della causa del male non sia politica buona. L'accordo religioso cura la causa del male e dà il modo quanto alla questione politica, di vibrare il colpo d'accetta alla pianta del dominio temporale, che è veramente la mala pianta "che il terreno Cristiano tutto

adugia". Per questioni adunque di forma o di formole dipendenti dalla Scuola Regalista io troverei pericoloso assai e dannoso che si lasciassero naufragare le trattative. Perchè devono essere inesorabili queste formole, quando il loro avvenire è già compromesso per non dir altro dal fatto nostro stesso della gran formola nuova che abbiam posto innanzi? Si dovrà forse dire dai nemici nostri e dal Papa che l'abbiamo posta per ridere o in mala fede? Quanto ha guadagnato moralmente il Papa mostrandosi pronto a trattare, non lo perderemmo noi ripiegando la nostra bandiera e rimangiandosi il nostro programma. Pensate a questa considerazione che è grave. Questa si che è forse il tranello, questo è il varco a cui ci attendono. La scelta concorde dei vescovi val quanto l'antico diritto feudale della presentazione, il farne alcuni si ed alcuni no, implica la necessità della riduzione delle Diocesi, più bene inteso nello interesse economico che per il resto, e quanto al giuramento il solo efficace è l'uguaglianza in faccia alle leggi e la ricognizione senza riserva delle Autorità Costituite, poichè i mancanti colpisce il Codice per le reità loro, per lo spergiuro non mai. Quanto a me nella Società moderna me ne passerei volentieri di molti altri giuramenti che non garantiscono nulla al mondo. Avremmo sempre durando le questioni politiche Vescovi spergiuri, come avremmo per lungo tempo Deputati spergiuri.

Quanto alle conseguenze di queste trattative qualora avessero buon successo, a me paiono di tutta evidenza. Scisse le due questioni il modo è meno complicato e si sciolgono più agevolmente l'una dopo l'altra. Sciolta la questione religiosa, o meglio per chiamarla più esattamente quella dei rapporti fra Stato e Chiesa, la questione politica resta più semplice e la sua soluzione per forza delle cose è inesorabile. Può eziandio prevedersi che l'accordo religioso può dare opportunità ad affrettare l'evacuazione, e garantirci così da tre eventuali complicazioni, quella della morte del Papa, quella della morte dell'Imperatore, e finalmente da quella di un cambiamento della sua fortuna che possa sopravenire. All'esterno poi cessa ogni equivoco sul nostro conto, equivoco sul quale si è ricamato tanto dai partiti, e del quale tutti i nemici nostri si son giovati.

All'interno pacificazione di quel che costituisce oltre la metà del la popolazione cioè le anime timide, le donne e i vecchi, paralizzamento del lavoro che fanno i preti finchè sono sospinti da Roma nelle campagne e su tutti gli ignoranti, isolamento dei partiti dinastici ed Autonomici, onorevole apertura alla ritirara decente di tanti compromessi i quali ponendo innanzi la tranquillizzata coscienza volteranno la targa ai caduti, e così alla diminuzione di tanti ostacoli resa più facile la soluzione della questione politica, ridotto il Papa sul terreno esclusivamente politico del domicilio temporale e debole troppo perchè non debba finire per cedere? E forse egli stesso lo presente e cerca agevolarsi un onorevole ritirata che non conviene chiudergli.

Ma la pubblica opinione? Io non credo che l'agitazione che si è manifestata abbia nulla di serio. La reputo superficiale. Ve lo dice già il mutato linguaggio dopo il primo bollore. E' innegabile che in tutto il mezzagiorno (e sono nove milioni) una conciliazione sarà veduta di buon occhio. Lo sarà immancabilmente nella gran maggioranza della Liguria.. In varie Classi nel Piemonte meno forse che nel foro. In Lombardia nell'Aristocrazia. La molle e indredula Toscana sarà indifferente. Posa per vendetta tutta la parte già dominata dai preti. La maggioranza però è evidente da qual lato sia del paese. I quietisti poi, i stanchi, e quelli che sono conturbati dall'incertezza formano una maggioranza grassa. Io sono convinto che una conciliazione consumata troverebbe il plauso stesso che trovò l'improvvisa manifestazione della formola di Cavour" Libera Chiesa in libero Stato".

Queste sono le mie idee franche e precise poichè me le avete richieste e son lieto d'incontrarmi con le vostre, Voi sapete che da tempo è questo il mio programma e che tenni a manifestarlo chiaramente in Senato perchè ho fede nel suo avvenire e perchè lo ritengo il solo possibile. In tutti gli altri programmi non vedo che incertezza e nebbia. Credo essere stato l'ariete che ha battuto con qualche efficacia in breccia il domicilio temporale, ma la foga del combattimento non mi toglie quella calma che è necessaria per vedere nelle ultime strette le necessità che impongono di girare la posi-

zione per prenderla più sicuramente. Ho combattuto con calore ma senza passione: sento molto meno la passione quando veggo l'obiettiva quasi raggiunta e sento la vittoria in pugno.

Esposte le mie idee io non posso che augurarvi di riuscire nelle pratiche a Roma e di vincere gli ostacoli che sorgessero fra Voi nei consigli, poichè ostacoli seri a mio parere non possono sorgere quando si guardi la questione dall'alto e con larghezza di vedute. Permettetevi anche che si aggiunga che ciò che potete fare ora a Camere Chiuse, non potrete fare a Camere aperte.

Addio di cuore e perdonate se vi ho consacrato non una lettera ma un opuscolo dettato a furia, e che se la necessità di rispondere su due piedi e le mie occupazioni brigantesche non me lo avessero impedito avrei voluto meditare con più accuratezza come esige l'importanza dell'argomento.

vostro aff.mo

Gualtiero

va la Società, in relazione ai lavori già eseguiti così per il I° come per il II° gruppo di opere della linea Piacenza Bettola, potrà ottenere, salvo, ben inteso, più precisi accertamenti allo atto della liquidazione, il rilascio di certificati per le seguenti quote di sovvenzioni:

a) annue L. 131.000 circa per 50 anni per il I° gruppo di opere. Detta quota annua, scontata al 7%, darebbe un capitale attuale di L.1.800.000.= circa;

b) annue L. 840.000 circa per 50 anni per il II° gruppo di opere. Detta quota, scontata al 7%, darebbe un capitale attuale di L. 11.600.000 circa; e quindi in complesso un capitale di circa L. 13.400.000.=

4°) Non sembra allo stato attuale che vi siano ostacoli per la liquidazione a favore della Società delle suindicate quote di sovvenzione, dopo che il cennato atto aggiuntivo sia stipulato ed approvato, e sempre che, nel frattempo, non intervengano circostanze per cui la Società medesima si metta in condizione di essere dichiarata inadempiente ai suoi obblighi contrattuali.

IL MINISTRO
F.to Ciano

Roma addì 24 ottobre 1932 X

Penale di

PIACENZA.

932 n.994

ora distinto mi pregio

la stipula dell'atto
il secondo gruppo di
izio delle ferrovie pia=

delle Finanze, e,
a già predisposto
parere del Consiglio
ato di accettare det=
ri, per la relativa

per la defini=
da stipularsi,
modo può presu=
quando in que=
li ulteriori
izionatamente
rerà riaprire

nzione aggiunta=

ri già eseguiti così per il
inea Piacenza Bettola,
isi accertamenti allo
tificati per le seguen=

per il I° gruppo di
bbe un capitale at=

l II° gruppo di
ale attuale
n capitale di cir=

no ostacoli per la
icate quote di sbv=
o sia stipulato e d ap=
ntervengano circostanze
lizione di essere di=
rattuali.

NISTRO

25 genn.1933/XI°

VIE E TRAMVIE

di

P I A C E N Z A

ERR.d'ISPEZIONE

B O L O G N A

truttoria,questo
in massima disposto
atorizzazione del
ilire i patti relativi
rovie Elettriche Pia=
in copia.

intesa con la Finanza,
o,in relazione alle
1378 circa la misura
di sovvenzione.

n aver a fare
on deliberazione,
signi anche la
a sua rappresentan=
difiche ed aggiunte
vando fin d'ora

i conferma.

7 maggio 1851

Egregio Degli Esposti

[illegible] la copia

Le [illegible] a firma

della lettera ricevuta [illegible] Sforzi

del R. Commissario [illegible] sue notizie e

[illegible] confermamento ai vista del [illegible]

[illegible] il [illegible] contrario alle sue

proposte

Allo stato delle cose io non so

vedere un rimedio. Un'azione

giudiziaria, data la precisa dizione

dell'atto di concessione che non

obbliga il Comune a concorrere

nel riscaldamento, non mi

pare, in alcun modo, consigliabile. Pur

troppo l'equità e la ragionevolezza

delle nostre proposte non sono sufficienti

[illegible]

Ringraziamo [illegible]

[illegible] ricevere

[illegible] d'[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [

del prefetto o del procuratore del Re possono sospendere la delibera del Sindacato Medico ma non il ricorso dell'interessato.

Contro questo procedere delle autorità locali il sottoscritto si onora di presentare a Codesto Ministero le seguenti osservazioni:

1° La sospensione provvisoria dei provvedimenti ministeriali, pronunciata dal Consiglio di Stato il . . . . . è ancora in vigore, giacchè non è stata ancora notificata dalla autorità amministrativa, che ne aveva preciso mandato, ~~di~~ la sentenza definitiva 28 gennaio-3 marzo 1936 dello stesso Consiglio di Stato.

2° La repulsa del Sindacato Medico di Palermo di inscrivere il sottoscri-

nell'albo dei dentisti, anche
ammesso che non sia stata
sospesa dal ricorso alla Commissione
Centrale, non può distruggere
il valore della pronuncia
del Consiglio di Stato, cioè non
può togliere l'esercizio professio-
nale a chi ne è, sia pure provviso-
riamente, investito.

9° L'istanza per ottenere
una sospensione fino alla
decisione del merito fatta
dal sottoscritto alla Commissione
Centrale, è più che legittima
e tutto lascia credere che
tale Commissione (a somiglianza
di quanto fa, in casi simili,
il Consiglio di Stato) possa

accogliere l'istanza stessa. Per questo, in pendenza dell'esame dell'istanza, devesi sospendere ogni ~~di~~ provvedimento. ~~il sottoscritto~~ ~~[illegible]~~

4 - Il sistema della legge del marzo 1935 ~~poggia sul~~ ammette il principio che chi è investito di un diritto, e ~~gli venga~~ ricorre perchè tale diritto gli è stato tolto, possa col suo ricorso sospendere il provvedimento. Il quinto capoverso dell'art. 14 del citato Decreto-legge 5 marzo 1935 ~~che~~ dice che chi è cancellato dall'albo può, con suo ricorso, sospendere l'effetto della cancellazione. Il caso del sottoscritto, per quanto si è detto sopra, è certamente analogo e va risolto col medesimo criterio.

Pertanto si chiede che cotesto Ecc.mo Ministero ~~per~~ voglia disporre perchè l'autorità amministrative di Palermo ~~voglia~~ attenda~~re~~ il giudizio della Commissione Centrale delle Professioni Sanitarie prima di emettere nei confronti del sottoscritto provvedimenti ~~della~~ ~~sulla~~ la cui gravità è inutile ~~[illegible]~~ rilevare tanto sono gravi ~~nelle~~ loro effetti economici e morali.

Con ossequi.

1 Società Ferrovia Ugnera - Terzi
2 Azienda Elettrica Crespi
3 - Pratiche varie Mentasti
4 - Consorzio Alto Valleggio
5 - Ricorso Groppali
6 - Finanz. Oleifico Legnano
7 - Società Estremo Oriente (Marcora)
8 - Luigi Della Torre - Giordani
9 - Sistemaz. on. Gorio

10 - Ricorso Bianchi (avv. Mutinelli)
11 - Ricorso Ing. Fadini (t. sso)
12 - Pratiche Cottini
13 - Controricorso Lepontina
14 - Ricorso prof. Guerra (Trusatto)
15 - Causa Traldi - Polli
16 - B[illegible] Barilli (Com. Stati)
17 Parere per la Società Romana d'Elettricità

1 - Tagliani - [illegible]
2 - Boldrini di Volta
3 - Attilio Bonfiglio di Volta
4 - Mondini contro Mondadori
5 - Bisi Otello -
6 - Luigi Saccani
7 - Tito Ferraresi
8 - Fratelli Bruzzi (Trib.)
9 - Fratelli Bruzzi, Appello
10 - Arturo [illegible]

11 - Loc. Ceramico [illegible] altro Longari (con Mantovani)
12 Berenice Locatelli di Volta
13 - Lav. Giacomo Locatelli
14 - Franzini - (Arancia e altre questioni)
15 - Alfredo Masini contro Tumbarello
16 - Canuti Giuseppe di Asola
17 - Zacchetti Mantova contro ditta Valentini
18 [illegible] contro [illegible]

Domenica 7 Dicembre 1902 - Roma

PREZZI DI ABBONAMENTO

	L. 15	7,50	3,75	1,30

Un num. arr. 5 - Arr. 10 — Estero il doppio

Avanti!

giornale socialista

Anno VI — Numero 2157

INSERZIONI A PAGAMENTO:

AMMINISTRAZIONE A ROMA

Roma, 6 dicembre 1902

I NOSTRI PREMI

Entrando nel settimo anno di vita, l'*Avanti!* potrebbe anche rallentare del disbrigare il suo programma politico: il quale sarà quello che è, quel che abbiamo il socialismo e il proletariato italiano sono battaglie e a non migliorare vittorie.

L'*Avanti!* che nella parte politica non ha stile da mutare, migliorerà nel nuovo anno la parte tecnica, accrescendo le notizie e la varietà della redazione, arricchendo la collaborazione, ecc.

L'*Avanti!* offre alcuni doni ai suoi abbonati.

"Avanti! della domenica,,

Avanti! della domenica s'intitola il numero primo dono agli associati annui e semestrali per il 1903.

Sarà una rassegna settimanale di arte propria di grande formato, in carta di lusso, riccamente illustrata, alla quale è assicurata la collaborazione dei nostri più valenti scrittori. Conterrà articoli di critica letteraria, novelle, bozzetti, profili, scritti di politica e di varietà scientifiche, ecc. ecc.

L'*Avanti!* della domenica sarà fatto a cura del prof. Alfredo Angiolini, editore G. Barbini di Firenze.

Agli associati trimestrali e mensili viene offerta come premio semigratuito.

Premi in danaro

L'*Avanti!* offre in doni Mille lire in danaro, che saranno divise in cinque premi, a chi rinnoverà tra i nostri amici per il 1903, nel modo che subito diremo a giorni.

I premi saranno pagati ai vincitori entro il mese di gennaio.

Premi semigratuiti

Tutti gli associati avranno uno sconto dal venti per cento sui prezzi di catalogo delle pubblicazioni librarie riconosciute dalla libreria socialista di Roma, dall'editore Luigi Maglioni di Roma e dall'editore Giuseppe Barbini di Firenze.

Tutti i lettori potranno, a partire dal 1° gennaio 1903, acquistare due pacchetti, al solo prezzo di centesimi quindici, invece di venti, questi tre periodici: l'*Avanti!* quotidiano, l'*Asino* di Guglielmo Galantara e Guido Podrecca e il *Sempre Avanti!* (periodico di propaganda diretto dall'onorevole Ottino Morgari).

PREZZI D'ABBONAMENTO

"Avanti! quotidiano,,

Un anno	L. 1.40
Un trimestre	4. —
Un Semestre	8. —
Un anno	16. —

"Avanti! della domenica,,

È fatto in regalo agli associati annui e semestrali. (Si noti che il prezzo d'associazione al solo *Avanti!* della domenica è di lire cinque, e che ne saranno regalate circa dieci centesimi). Le riduzioni fatte per la durata della loro associazione, gli esercizi Cremonini che vendono alla nostra amministrazione fino 4.75 in luogo di 4, e gli esercizi annessi che vendono fino 1.70 in luogo di 1.40.

ABBONAMENTI CUMULATIVI A PREZZI RIDOTTI

Avanti! - Critica Sociale

Un anno	L. 22.—
Un semestre	11. —

Avanti! - Asino

Un anno	L. 13. —
Un semestre	6.50

Avanti! - Socialismo

Un anno	L. 23. —
Un semestre	10. —

Avanti! - asino - Critica Sociale

Un anno	L. 26.—
Un semestre	12. —

A giorni daremo notizia di speciali premi speciali di premi semigratuiti.

BILANCIO FALSIFICATO

La camera di consiglio del tribunale di Lecce, nell'ordinanza emessa giorni sono nel tragico fatto di Candela, pronunciava da qualunque importanza tutti gli agenti della pubblica forza e anche il brigadiere Costanzi, il quale, secondo il buon diritto legittima difesa, continuò a sparare sopra cittadini inermi e per soprappiù entrarono al tribunale.

Nell'ordinanza del tribunale non vengono giustificati per chiarezza, vedere il [illegible]

[illegible] governo se [illegible] dei nostri giudici, ecco provvidenza da quando le sue [illegible] si preoccupa dei reali sentimenti che [illegible] non specialmente nascosti al Governo. L'autorità militare e politica aveva autorizzato. Il legno che la magistratura, accompagnata agli uomini d'arme, rendono l'ossequio e la giurisdizione del Governo.

Ai lettori dell'*avanti!*, queste notizie parlano assolutamente senza. Le speranze non spaventano quelle che s'occupa all'amministrazione dei tribunali, alla esecuzione delle sentenze, alla distinzione tra la [illegible] e quella politica.

La forza, è certo, sarà rispettata. Nessun pericolo, nessun [illegible] minaccia, nessuno, ragionevolmente, pensare al giudice [illegible] un pericolo d'essere. Ma il giudice la forza d'imporre e sempre così che altri desidera e non dice. Una cosa, l'ammonire pubblicamente e solennemente [illegible] al Governo era, col giudizio di Lecce, consiglio assolutamente necessario.

Il male non è in [illegible] ma i giudici [illegible] dipendere da [illegible] ma, soprattutto, dalla [illegible] della [illegible] della giustizia [illegible] il male. Il giudice [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]



Pel 1900



Pel 1902



Pel 1901



Pel 1903

Abbonatevi all'*Avanti!*

Entrando nel settimo anno di vita, l'*Avanti!* potrebbe anche esimersi dal dichiarare il suo programma politico: il quale sarà quello che è, quel che addusse il socialismo e il proletariato a lunghe aspre battaglie e a non ingloriose vittorie.

L'*Avanti!* che nella parte politica non ha nulla da mutare, migliorerà col nuovo anno la parte tecnica, accrescendo le notizie e la varietà delle rubriche, arricchendo la collaborazione, ecc.

L'*Avanti!* offre alcuni doni ai suoi abbonati.

"Avanti! della domenica„

Avanti! della domenica s'intitola il nostro primo dono agli associati annui o semestrali per il 1903.

Sarà una rassegna settimanale di otto pagine di grande formato, in carta di lusso, riccamente illustrata, alla quale è assicurata la collaborazione dei nostri più valorosi scrittori. Conterrà articoli di critica letteraria, novelle, bozzetti, poesie, scritti di politica e di varietà scientifica, ecc., ecc.

L'*Avanti! della domenica* sarà fatto a cura del prof. Alfredo Angiolini, editore G. Nerbini di Firenze.

Agli associati trimestrali e mensili viene offerto come premio semigratuito.

PREMI IN DANARO.

L'*Avanti!* offre in dono **mille lire in danaro,** a cui concorreranno tutti i nostri associati per il 1903.

Le mille lire saranno divise nei seguenti **cinque premi,** così distribuiti:

1° Premio — lire 400 — a cui concorreranno tutti gli associati *annui;*
2° Premio — lire 250 — a cui concorreranno tutti gli associati *semestrali;*
3° Premio — lire 150 — a cui concorreranno tutti gli associati *trimestrali;*
4° Premio — lire 100 — a cui concorreranno tutti gli associati *mensili;*
5° Premio — lire 100 — a cui concorreranno indistintamente tutti gli associati.

L'assegnazione dei premi verrà fatta per estrazione a sorte. I nomi degli associati saranno divisi per categorie ed imbussolati in cinque separate urne col criterio seguente:

Nella prima urna verranno posti i nomi degli associati annui;
Nella seconda urna verranno posti i nomi di quelli semestrali;
Nella terza urna verranno posti i nomi di quelli trimestrali;
Nella quarta urna verranno posti i nomi di quelli mensili;
Nella quinta urna verranno posti i nomi di tutti indistintamente gli associati d'ogni categoria.

La preparazione delle urne ed il sorteggio saranno fatti nel giorno 15 gennaio 1903, alla presenza d'un notaio e d'una rappresentanza della Direzione del Partito socialista.

I premi verranno spediti ai vincitori dall'amministrazione del giornale alla presenza del notaio, non più tardi del giorno 20 del gennaio stesso.

PREMI SEMIGRATUITI.

Tutti gli associati avranno uno sconto del venti per cento sui prezzi di catalogo delle pubblicazioni librarie stampate dalla *Libreria socialista* di Roma, dall'editore *Luigi Mongini* di Roma e dall'editore *Giuseppe Nerbini* di Firenze.

Tutti i lettori potranno, a partire dal 1° gennaio 1903, acquistare dai giornalai, al solo prezzo di *centesimi quindici,* invece di venti, questi tre periodici: l'*Avanti!* quotidiano, l'*Asino* (di Gabriele Galantara e Guido Podrecca) e il *Sempre Avanti* (periodico di propaganda, diretto dall'on. Oddino Morgari).

PREZZI D'ABBONAMENTO.

"Avanti!„ quotidiano

Un mese	L. 1.40	Un semestre	L. 8.—
Un trimestre	» 4.—	Un anno	» 16.—

"Avanti! della domenica„

È dato in regalo agli associati annui e semestrali. (Si noti che il prezzo d'associazione al solo *Avanti! della domenica* è di **lire cinque,** e che un numero separato costa dieci centesimi). Lo riceveranno pure per la durata della loro associazione, gli associati trimestrali che mandino alla nostra amministrazione lire 4.75 in luogo di 4, e gli associati mensili che mandino lire 1.70 in luogo di 1.40.

ABBONAMENTI CUMULATIVI A PREZZI RIDOTTI.

Avanti! - Critica Sociale.		***Avanti! - Socialismo.***	
Un anno	L. 22.—	Un anno	L. 20.—
Un semestre	» 11.—	Un semestre	» 10.—
Avanti! - Asino.		***Avanti - Asino - Critica Sociale.***	
Un anno	L. 19.—	Un anno	L. 26.—
Un semestre	» 9.50	Un semestre	13.—

All'estero il doppio.



LABORATORIO REP. FABBRI MECCANICI



LABORATORIO - REPARTO ACCIUSTACCIO

AULA DI DISEGNO

1° CORSO SERALE SEZ. MECCANICI

LABORATORIO - REPARTO TORNITORI

1° CORSO DIURNO SEZ. MECCANICI

AULA DI AGRARIA



AULA DI CUTURA E CALCOLO

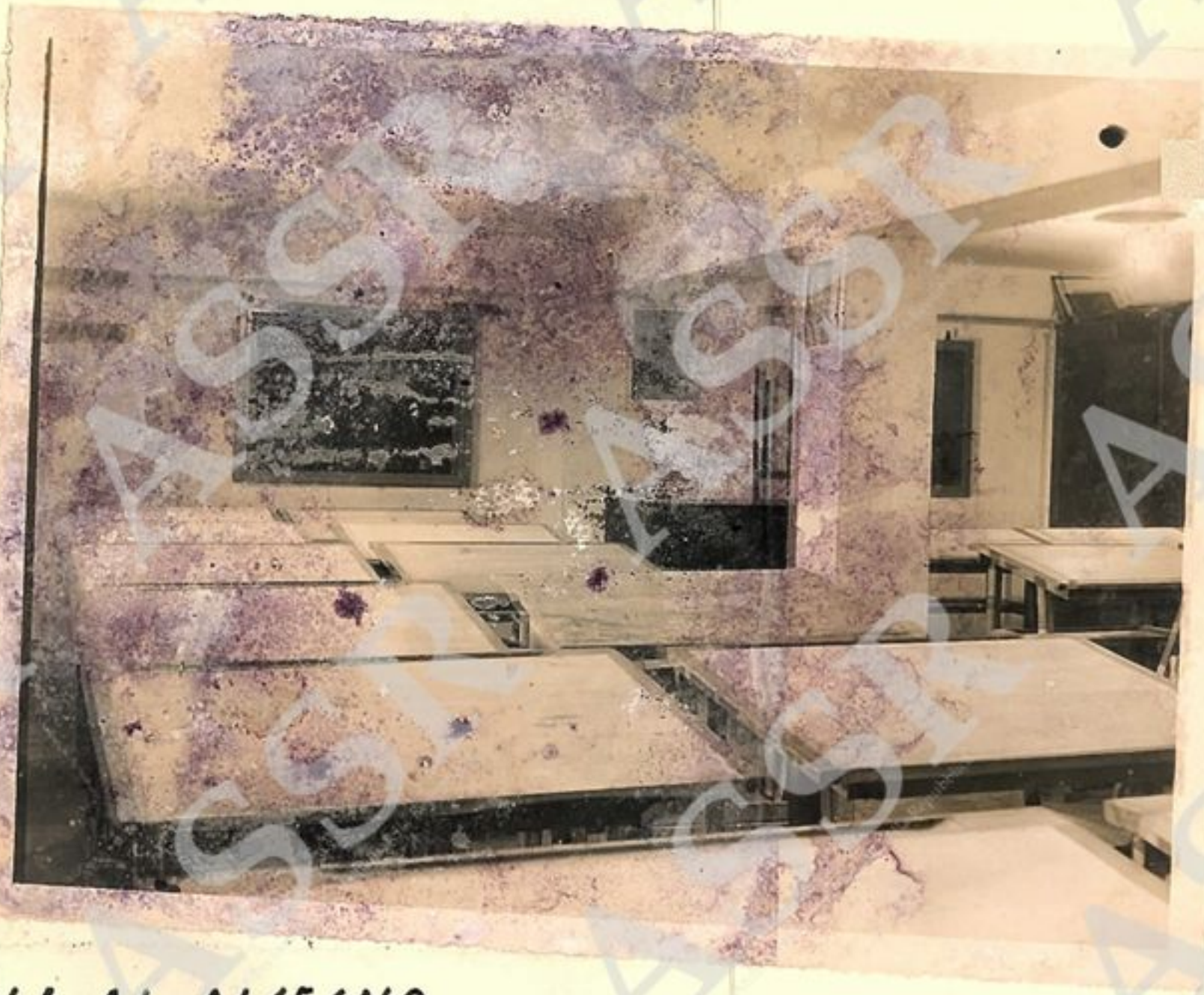

AULA DI DISEGNO



1° CORSO SERALE SEZ. FALEGNAMI